

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari  
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA  
83.  
SITZUNG  
**19. 10. 1978**

Presidente: VAJA

Vicepresidente: NICOLODI



## Indice

Disegno di legge n. 111:  
"Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1977"

pag. 3

Disegno di legge n. 113:  
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979"

pag. 12

Disegno di legge n. 114:  
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10: 'Disciplina dell'imposta di soggiorno'"

pag. 15

Disegno di legge n. 118:  
"Terzo provvedimento di variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978"

pag. 37

Disegno di legge n. 86:  
"Norme sullo statuto giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano"

pag. 41

## Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 111:  
"Allgemeine Rechnungslegung für das Finanzjahr 1977"

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 113:  
"Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung für das Finanzjahr 1979"

Seite 12

Gesetzentwurf Nr. 114:  
"Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 29. August 1976, Nr. 10 - Regelung der Aufenthaltsabgabe"

Seite 15

Gesetzentwurf Nr. 118:  
"Dritte Abänderungsmaßnahme zum Haushalt der Region für die Finanzgebarung 1978"

Seite 37

Gesetzentwurf Nr. 86:  
"Bestimmungen über die rechtliche Stellung und über die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen"

Seite 41



Ore 10.25

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): *(fa l'appello nominale)*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 11.10.1978

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): *(legge il processo verbale)*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Bassetti, Cogoli, Betta, Fedel, Grigoli, Lorenzi Guido, Matuella, Pancheri, Sembenotti, Tomazzoni, Vettorazzi, Vinante, Zanghellini, Benedikter, Gouthier, Ladurner, Rigott, Zelger.

Punto 10) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 111: "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1977"*.

Prego la Giunta regionale di relazionare sul disegno di legge.

Ha la parola l'assessore competente Mollignoni.

MOLLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): A termini dell'art. 48 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, con l'unito disegno di legge si sottopone all'approvazione del Consiglio il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1977 parificato dalla Corte dei Conti a Sezioni riunite nell'adunanza del 25 luglio 1978.

I risultati della gestione dell'esercizio 1977 vengono qui di seguito sommariamente illustrati, mentre si rinvia, per un più dettagliato esame della gestione stessa, alle note preliminari al conto del bilancio ed al conto del patrimonio allegate al Rendiconto in questione.

#### *La gestione finanziaria*

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1977, approvato con legge regionale 22 gennaio 1977, n. 3, presentava, in complesso un'entrata di lire 19.222.260.523 ed una spesa di lire 20.710.000.000. Alla maggiore spesa di lire 1.487.739.477 rispetto all'entrata veniva fatto fronte mediante utilizzo dell'avanzo di pari importo realizzato nell'esercizio 1975.

Con i provvedimenti di variazione approvati con deliberazioni dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti 30 maggio 1977, n. 4 e 28 novembre 1977, n. 5 vennero effettuate variazioni in aumento di lire

2.404.686.255 per l'entrata e di lire 2.554.686.255 per la spesa, per cui le somme autorizzate per lo stesso esercizio ammontano a lire 21.626.946.778 per l'entrata e a lire 23.264.686.255 per la spesa.

Per effetto della gestione del bilancio le entrate accertate al 31 dicembre 1977 assommano a lire 23.950.158.491 con una maggiore entrata di lire 2.323.211.713 rispetto alle previsioni definitive, mentre le spese impegnate ammontano a lire 19.779.400.575 con una economia, nei confronti di quelle autorizzate, di lire 3.485.285.680.

Il divario fra le previsioni finali ed accertamenti nelle entrate va posto in relazione, essenzialmente, al maggior gettito verificatosi nelle imposte regionali, nelle imposte sulle successioni e donazioni, nei proventi del lotto e nelle maggiori entrate per rimborsi di spese e per proventi nei beni regionali.

I minori impegni, rispetto alle previsioni, vanno ascritti per lire 2.537.000.000 a somme stanziare per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi, che non si sono concretati in leggi entro la fine dell'esercizio, per lire 285 milioni circa al minor fabbisogno per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento provvisorio di quiescenza, in seguito all'intervenuta liquidazione, da parte della C.P.D.E.L., di pensioni definitive, il che ha consentito la sospensione a carico del bilancio regionale dell'erogazione del trattamento provvisorio, nonché ad economie realizzate in diversi capitoli di spesa corrente.

In complesso la gestione di competenza registra un avanzo di lire 4.170.757.916. Tenuto conto tuttavia dell'avanzo finanziario di lire 4.183.064.097 accertato al 31 dicembre 1976, del miglioramento di lire 197.490.053 nei

residui attivi e di lire 86.449.603 nei residui passivi, il conto delle attività e passività finanziarie presenta al 31 dicembre 1977 una eccedenza attiva di lire 8.637.761.669. Al riguardo va ricordato che di tale eccedenza attiva lire 2.477.324.620 sono già state utilizzate a pareggio del bilancio dell'esercizio 1978, lire 3.537.686.255 devono essere accantonate a copertura degli oneri derivanti dai disegni di legge già presentati, mentre la rimanente disponibilità verrà impiegata a copertura di spese a carico del bilancio 1979.

#### *La situazione di cassa*

Nel corso dell'esercizio 1977 sono state effettuate riscossioni per complessive lire 20.484.681.934 di cui lire 9.988.376.784 in conto competenza e lire 10.496.305.150 in conto residui. I pagamenti dell'esercizio stesso sono ammontati a lire 19.105.630.185 di cui lire 14.803.155.222 in conto competenza e lire 4.302.474.963 in conto residui con una eccedenza attiva di lire 1.379.051.749.

Conseguentemente il fondo di cassa che all'inizio dell'esercizio 1977 presentava una copertura di lire 103.794.955 alla chiusura dell'esercizio stesso ammonta a lire 1.275.256.794.

#### *La situazione dei residui*

La situazione alla chiusura dell'anno finanziario 1977 presenta una eccedenza attiva di lire 7.362.504.875 superiore di lire 3.075.645.823 all'analogo risultato accertato alla chiusura del precedente esercizio.

I residui passivi, che al 1 gennaio 1977 ammontavano a lire 21.864.788.795 espongono al 31 dicembre 1977 un importo di lire 22.452.109.582 di cui lire 18.339.056.754 di

parte corrente e lire 4.113.052.828 di spese in conto capitale.

I residui attivi, per lo stesso esercizio, che ammontavano inizialmente, a lire 26.151.647.847 presentano alla chiusura la somma complessiva di lire 29.814.614.457 di cui L. 18.017.919.063 per entrate tributarie, lire 11.660.493.825 per entrate extratributarie e lire 136.201.569 per rimborso di crediti. I residui attivi del titolo I sono dovuti esclusivamente a quote di tributi dello Stato che per Statuto sono devoluti alla Regione e principalmente (lire 16.070.616.810) riguardano la somma sostitutiva della compartecipazione all'ex I.G.E. il cui versamento nelle casse regionali è subordinata all'emanazione delle norme di attuazione in materia finanziaria, mentre quelli del titolo II — entrate extratributarie — sono costituiti (L. 11.646.650.895) dalle somme dovute dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di rifusione degli oneri sostenuti per il personale posto a disposizione.

#### *La situazione patrimoniale*

La consistenza patrimoniale che all'inizio dell'esercizio presentava una eccedenza attiva di lire 15.879.736.936 registra alla chiusura un miglioramento di lire 6.133.474.562.

PRESIDENTE: Prego il rappresentante della commissione finanze di fare la sua relazione. Ha la parola il cons. Bolognani.

BOLOGNANI (D.C.): Il 9 settembre la commissione ha esaminato il provvedimento e, senza modifica alcuna, l'ha approvato all'unanimità.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Es meldet sich niemand zu Wort? Die

Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist mit sieben Stimmenthaltungen genehmigt.

*La discussione generale è aperta. Nessuno chiede la parola. La discussione generale è chiusa. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato a maggioranza con sette astensioni.*

#### Art. 1

Sono convalidati gli uniti decreti (allegato n. 1, n. 2 e n. 3), del Presidente della Giunta regionale n. 464 del 18 luglio 1977, n. 687 del 13 dicembre 1977 e n. 757 del 30 dicembre 1977 con i quali sono stati effettuati prelievi di lire 4.700.000 lire 12.500.000 lire 3.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritte al capitolo n. 666 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 e ne sono state disposte le assegnazioni ai capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

#### Art. 2

Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal consuntivo di bilancio

in	L. 23.950.158.491
delle quali furono riscosse	L. 9.988.376.784
<hr/>	
e rimasero da riscuotere	L. 13.961.781.707
<hr/> <hr/>	

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

#### Art. 3

Le spese correnti in conto capitale per rimborso di prestiti della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal consuntivo di bilancio

in	L. 19.779.400.575
delle quali furono pagate	L. 14.803.155.222
<hr/>	
e rimasero da pagare	L. 4.976.245.353
<hr/> <hr/>	

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

#### Art. 4

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1977 rimane così stabilito:

Entrate tributarie ed extra tributarie	L. 23.739.097.420
Spese correnti	L. 18.882.298.092
<hr/>	
Differenza	L. 4.856.799.328
<hr/> <hr/>	

Entrate complessive	L. 23.950.158.491
Spese complessive	L. 19.779.400.575
<hr/>	
Avanzo di competenza	L. 4.170.757.916
<hr/> <hr/>	

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

#### Art. 5

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1976 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio

in	L. 26.349.137.900
delle quali furono riscosse	L. 10.496.305.150
<hr/>	
e rimasero da riscuotere	L. 15.852.832.750
<hr/> <hr/>	

Lo metto in votazione è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

#### Art. 6

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1976 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio

in	L. 21.778.339.192
delle quali furono pagate	L. 4.302.474.963
<hr/>	
e rimasero da pagare	L. 17.475.864.229
<hr/> <hr/>	

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.



## Art. 7

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (art. 2)	L. 13.961.781.707
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	L. 15.852.832.750
<hr/>	
Residui attivi al 31 dicembre 1977	L. 29.814.614.457
	<hr/> <hr/>

Lo metto in votazione è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

## Art. 8

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (art. 3)	L. 4.976.245.353
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	L. 17.475.864.229
<hr/>	
Residui passivi al 31 dicembre 1977	L. 22.452.109.582
	<hr/> <hr/>

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

## Art. 9

E' accertato nella somma di lire 8.637.761.669 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1977 come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'	
Avanzo finanziario al 1 gennaio 1977	L. 4.183.064.097
Entrate dell'esercizio finanziario 1977	L. 23.950.158.491
Aumento dei residui attivi lasciati dagli esercizi 1976 e precedenti, cioè:	
accertati	
al 1 gennaio 1977	L. 26.151.647.847
al 31 dicembre 1977	L. 26.349.137.900
	<hr/> L. 197.490.053

Diminuzione dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1976 e precedenti, cioè:

accertati	
al 1 gennaio 1977	L. 21.864.788.795
al 31 dicembre 1977	L. 21.778.339.192
	<hr/> L. 86.449.603
	<hr/> <hr/> L. 28.417.162.244

## PASSIVITA'

Spese dell'esercizio finanziario 1977	L. 19.779.400.575
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1977	L. 8.637.761.669
<hr/>	
	L. 28.417.162.244
	<hr/> <hr/>

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

**Art. 10**

Le entrate correnti del bilancio della Cassa regionale antincendi, accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo in lire 795.684.422, quali risultano dal conto consuntivo della Cassa stessa, allegato al conto del bilancio della Regione, sono state interamente rimosse.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

**Art. 11**

Le spese di bilancio della Cassa predetta accertate nell'esercizio finanziario 1977, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite

in	L.	733.739.829
delle quali furono pagate	L.	702.177.108
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	31.562.721
<hr/> <hr/>		

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

**Art. 12**

Le spese di bilancio della Cassa medesima rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1976, restano determinate

in	L.	44.500.358
delle quali furono pagate	L.	38.153.958
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	6.346.400
<hr/> <hr/>		

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

**Art. 13**

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977, stabiliti nell'importo di lire 37.909.121 provengono, per lire 31.562.721, dalla gestione di competenza (art. 11) e per lire 6.346.400 dai residui degli esercizi precedenti (art. 12)

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

**Art. 14**

La situazione finanziaria della Cassa regionale antincendi, alla fine dell'esercizio 1977, risulta come appresso:

**ATTIVITA'**

Avanzo finanziario al 1 gennaio 1977	L.	24.686.255
Entrate dell'esercizio 1977	L.	795.684.422
<hr/>		
	L.	820.370.677
<hr/> <hr/>		

**PASSIVITA'**

Spese dell'esercizio 1977	L.	733.739.829
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1977	L.	86.630.848
<hr/>		
	L.	820.370.677
<hr/> <hr/>		

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 11 astensioni.

Ha la parola il cons. Virgili per dichiarazione di voto.

VIRGILI (P.C.I.): La ringrazio, signor Presidente. Vorrei precisare innanzitutto che la nostra astensione su questi articoli non muta il nostro giudizio critico, già espresso in sede di discussione preventiva del bilancio 1977, e con molta franchezza devo dire che manterremo quindi quel voto negativo fra poco, al di là dell'astensione sui singoli articoli, sul testo complessivo del disegno di legge. Proprio perchè ci pare che le critiche, che noi avevamo mosso a suo tempo alla previsione, vengono confermate dalle valutazioni espresse dalla stessa Corte dei Conti con la sua relazione sull'esercizio finanziario del '77 e che, se pure hanno alcuni aspetti di continuità rispetto al passato, però denotano in taluni momenti l'accentuazione di ritardi, di disfunzioni e soprattutto ci sembra di un notevole pressapochismo, che ha guidato l'attività complessiva della Giunta regionale nel corso quindi di questi anni. Mi pare che non vada sottovalutata l'osservazione che riguarda la limitata aderenza delle previsioni del bilancio, nonostante tutte le variazioni alle possibilità reali di acquisizione e di spendita dei mezzi finanziari, così come non va dimenticato che nella gestione dei residui vi è un notevole incremento, registrato nella consistenza sia delle somme rimaste da riscuotere sia di quelle rimaste da pagare, il cui importo addirittura ha superato gli accertamenti e gli impegni di competenza della Regione. C'è poi una serie ovviamente di considerazioni che riguardano in modo particolare e più specifico l'organizzazione complessiva dell'attività della Giunta, dei servizi, del personale, che credo vanno richiamate. Vanno richiamate perchè qui "oramai, dice giustamente

la Corte dei Conti, ad oltre sei anni di distanza dall'entrata in vigore della legge costituzionale del '71 non è stato ancora attuato il riordinamento delle strutture amministrative della Regione, diretto ad adeguarne l'articolazione di modelli organizzativi, alla natura e al numero delle attribuzioni che alla stessa sono rimaste, dopo il trasferimento alle Province della quasi totalità dei compiti di carattere operativo".

C'è ancora il problema della disciplina delle funzioni dirigenziali, d'altra parte sappiamo che questa famosa commissione di studio sui problemi della ristrutturazione degli uffici, che oramai è in atto da 4 anni, se non vado errato, ancora non ha prodotto al Consiglio un'analisi, uno studio, una proposta organica e addirittura si è andato, con una serie di leggine settoriali e particolari, ad accentuare ancora più la più favorevole disciplina dei dipendenti rispetto a quella dei dipendenti dello Stato, nonostante l'equiparazione di massima che l'art. 1 di quella legge del '58 aveva inteso perseguire, rinviando un po' tutto alle disposizioni emanate dallo Stato. Ci sono poi alcuni elementi che non possono non preoccuparci, anche se si nota un certo decentramento rispetto all'anno '76: questo onere complessivo ancora per lavoro straordinario di 139 milioni o queste spese di 25 milioni per viaggi, addirittura 24 milioni 320 mila lire per viaggi del Presidente della Giunta e degli assessori! Si sarebbe fatto il giro del mondo! Mi sembra che ci siano state nel corso dell'attività delle economie molto relative, se questi sono i risultati, con tra l'altro la mancanza ancora di una regolamentazione specifica dei servizi in economia, per cui si continua a ricorrere, come si sa, a sistema diverso che esclude, per cui si abbandona addirittura il

sistema dell'asta pubblica e quindi si continua con un'attività del tutto difforme dal principio generale che dovrebbe caratterizzare questo comportamento della Giunta regionale.

Ora, a fianco di queste considerazioni, che sono di ordine strettamente contabile, rimangono quelle di carattere politico, cioè nel senso che nel corso poi dell'annata gli elementi di iniziativa e di azione politica, gli elementi di coordinamento, gli elementi di valorizzazione dell'ente Regione sul piano delle iniziative ordinamentali, più prettamente politiche e di produzione legislativa, di indirizzo, sono largamente mancate. Quindi mi pare che ci si sia limitati ad una gestione abbastanza contabile del bilancio, con alcune voci anche in negativo, che non potevamo non rilevare, e da qui viene confermato il nostro voto negativo sull'esercizio del '77.

PRESIDENTE: Ha la parola l'assessore Molignoni.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Avrei preferito forse che queste osservazioni fossero state fatte in sede di discussione ...

*(Interuzione)*

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): No, per carità, non contesto Virgili! Lei ha tutte le possibilità. Faccio una dichiarazione di voto anch'io. Voto a favore naturalmente del consuntivo. Ma per quanto riguarda i rilievi della Corte dei Conti, mi preme mettere in risalto qualche cosa che è stato adesso anche accennato dal cons. Virgili: è a proposito della limitata aderenza delle previsioni di bilancio. Io

debbo assolutamente precisare che il rilievo della Corte dei Conti è esatto, ma la causa di tutto questo si trova nella difficilissima situazione degli uffici statali di Bolzano. Basta pensare che a tutt'oggi l'Intendenza di finanza di Bolzano non ha comunicato alcun dato ufficiale per il '77; si è limitata a liquidare due acconti, dei quali io ho qui addirittura i due decreti, se volessero essere presi in visione, uno per trimestre, direi. Non si può quindi non rilevare che i dati mancano all'Intendenza di finanza, in quanto non pervengono evidentemente dagli uffici periferici. Per cui qui non è che si faccia scaricabarili, colpe agli uni od agli altri, è tutto un complesso di movimentazione che manca. Il consuntivo viene chiuso sulla base, quindi, di una stima dei dati parziali, non quindi ufficiali, che sono in possesso dell'Intendenza di finanza di Bolzano e su tale stima viene predisposto evidentemente il bilancio di previsione. Questo per quanto riguarda il rilievo fatto a pag. 313, che mi sembra meriti un accenno.

A pag. 315 del rilievo si dice: "l'onere netto sostenuto" cosa anche questa che è stata rilevata dal cons. Virgili —, "per il personale effettivamente utilizzato per i servizi della Regione è stato di 4,55 miliardi rispetto ai 3,81 del '76, somma questa che rappresenta il 22,80 per cento dell'intero ammontare ecc." Ora qui io vorrei dire sommariamente che la Corte dei Conti dimentica, in questo momento, che circa due terzi del personale regionale in servizio nell'anno '77 è addetto al Libro fondiario, al servizio antincendi, e che non effettua perciò quei compiti, sui quali pone l'accento la Corte dei Conti, che sono prevalentemente di carattere normativo e ad esso si riferisce. Per cui anche questo rilievo mi sembra non dico di contestarlo, ma quanto meno sottolinearlo. E infine il terzo

rilievo. A pag. 316 si dice: "Nella gestione dei residui, un notevole incremento si è registrato nella consistenza sia delle somme rimaste da riscuotere, sia di quelle rimaste da pagare". Dobbiamo precisare che la Corte nel lamentare questo incremento nella consistenza dei residui vuole individuare cause nella Giunta, in sostanza, o perlomeno in quello che è il processo di Giunta! A noi non resta che rivolgere un pressante appello alle Province di Trento e di Bolzano perchè versino il rimborso del personale messo a disposizione, e alla Commissione dei 12, a sua volta, affinchè si vari sollecitamente e in modo adeguato le norme di attuazione in materia finanziaria, per ottenere quindi dallo Stato poi il versamento delle somme dovute in luogo della compartecipazione al gettito della cessata imposta generale sull'entrata.

Queste cose mi sembrava di poter dire a proposito dei rilievi della Corte dei Conti, che naturalmente nè io nè la Giunta intendiamo contestare, ma sui quali ci sembra di poter dire queste cose a chiarimento soprattutto e non a scarico di responsabilità, ma a chiarimento di quella che è la reale situazione.

Detto questo, evidentemente riconfermo il voto favorevole da parte mia personale e della Giunta.

**PRESIDENTE:** Ha la parola il cons. Crespi per dichiarazione di voto.

**CRESPI (P.L.I.):** Brevemente, on. Presidente, per dire che oggi non ho alcun motivo di mutare il mio giudizio negativo, già espresso in questa sede. Vorrei solo precisare che chiaramente questo mio voto negativo non significa sfiducia nelle persone, ma significa semplicemente una sfiducia politica nel complesso della Giunta che evidentemente qui riconfermo.

**PRESIDENTE:** Wünscht noch jemand das Wort zur Stimmabgabeklarung? Wenn nicht, schreiten wir zur Abstimmung. Ich mache die Herren Abgeordneten darauf aufmerksam, daß wir getrennt nach Landtagen Trient und Bozen abstimmen müssen. Zuerst stimmt die Provinz Trient ab.

*Dobbiamo votare distintamente per Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.*

*La votazione si farà prima per i rappresentanti del Consiglio provinciale di Trento.*

*Prego distribuire le schede per la votazione segreta.*

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento:  
Votanti 19 - maggioranza richiesta 19  
12 sì  
7 no

Consiglieri della Provincia di Bolzano:  
Votanti 23 - maggioranza richiesta 18  
17 sì  
4 no  
2 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt.  
Provinz Trient: Abstimmende 19, erforderliche Mehrheit 19, ja 12, nein 7. Der Landtag von Trient erreicht nicht die erforderliche Mehrheit.  
Landtag Bozen: Abstimmende 23, erforderliche Mehrheit 18, ja 17, nein 4, weiße Stimmzettel 2.

Auch hier wurde die erforderliche Mehrheit nicht erreicht.

Nachdem laut Artikel 84 des Statutes die

erforderliche Mehrheit für die Genehmigung der Abschlußrechnung nicht erreicht wurde, wird die betreffende Abschlußrechnung an das zuständige Regionalorgan für die Überprüfung der Haushalte weitergeleitet.

*Anche in questa votazione non è stata raggiunta la necessaria maggioranza.*

*Siccome non è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 84 dello Statuto per l'approvazione del rendiconto, questo verrà inviato al competente organo regionale preposto all'esame dei bilanci.*

Punto 11) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 113: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979"*.

Prego la Giunta regionale di fare la relazione. Ha la parola il Presidente della Giunta Marziani.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): La Giunta regionale ha presentato in data odierna alla Presidenza del Consiglio regionale il disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

Motivi di correttezza e di opportunità suggeriscono che il provvedimento sia discusso dall'Assemblea legislativa che risulterà eletta nella prossima consultazione per il rinnovo del Consiglio regionale. Tali motivi hanno indotto la Giunta a predisporre un documento contabile che ripete — salvo aggiustamenti dipendenti da leggi o adeguamenti tecnici — l'impostazione del bilancio del corrente esercizio; infatti una diversa soluzione finirebbe per pregiudicare le scelte di politica economica e sociale che la futura Giunta vorrà predisporre.

Per consentire tali scelte la Giunta ha provveduto ad accantonare le maggiori entrate, rimaste disponibili dopo aver provveduto ad assicurare la copertura delle spese aventi carattere fisso od obbligatorio, sul fondo globale iscritto al cap. 670 della spesa, il cui stanziamento viene fissato in lire 1570 milioni con un aumento di lire 920 milioni rispetto a quello previsto per il 1978.

E' prevedibile peraltro che il disegno di legge non potrà essere esaminato ed approvato entro il corrente esercizio finanziario, per cui in carenza di apposita autorizzazione di legge, resterebbe del tutto paralizzata a partire dal 1 gennaio 1979 la attività amministrativa della Regione.

Rendendosi pertanto imprescindibile il ricorso all'esercizio provvisorio che, diversamente da quello autorizzato per le Province, si esplica sulla base del progetto di bilancio presentato per il nuovo esercizio e non sulla base del bilancio approvato per il corrente anno finanziario, si sottopone all'approvazione, a sensi dell'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, l'unito disegno di legge inteso ad autorizzare tale speciale regime fino al 30 aprile 1979, sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Prego il rappresentante della II commissione di fare la relazione. Ha la parola il cons. Bolognani.

BOLOGNANI (D.C.): Comunico che anche questo provvedimento di legge è stato approvato all'unanimità dalla commissione, senza variazioni di sorta.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

Meldet sich jemand zu Wort? Niemand. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen? Der Übergang ist mit vier Stimmenthaltungen genehmigt.

*La discussione generale è aperta. Qualcuno chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi approva? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato a maggioranza con quattro astensioni.*

#### Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1979, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Ha la parola il cons. Virgili sull'art. 1.

VIRGILI (P.C.I.): Io, signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Giunta regionale. Mi rendo conto del prolungamento dei termini come garanzia, che comunque un arco di 4 mesi per il nuovo bilancio del 1979 mi pare un termine eccessivo. Cioè volevo dire che c'è un'osservazione di fondo che viene fatta dal Consiglio e, in sede poi di consuntivi, dalla Corte dei Conti, che tutti quanti registriamo spesso, ed è quella di tempi morti troppo lunghi nel corso degli esercizi, nel senso che prolungando l'esercizio provvisorio noi rischiamo che il nuovo bilancio possa operare soltanto un semestre nel

corso dei 12 mesi. Mi pare che questo termine del 30 aprile del '79 sia eccessivo. Mi rendo pur conto che occorre un minimo di tempo per definire l'assetto del Consiglio o della Giunta dopo le elezioni ecc., però io credo che se noi considerassimo, da questo punto di vista, l'arco dei due mesi, gennaio e febbraio, dato le caratteristiche oggi del bilancio regionale, quelle che sono le sue funzioni prevalenti, e dato anche uno schema consolidato negli ultimi anni dopo il secondo pacchetto, dal punto di vista dell'impostazione complessiva, con due mesi si potrebbe benissimo avere la possibilità di coprire la iniziativa, la garanzia delle comunità ovviamente per la Regione e dall'altra parte di produrre sia l'organismo politico, sia anche il bilancio '79! Per cui, ripeto, noi ci rendiamo conto che è necessario l'esercizio provvisorio, apprezziamo anche questo fatto di lasciare al nuovo Organo legislativo la possibilità di decidere perchè il bilancio deve essere rapportato anche ad orientamenti politici, a soluzioni quindi che vengono date all'esecutivo, però se fosse possibile ridurre i tempi io credo che recupereremmo delle possibilità poi effettive di iniziativa e di azione nell'anno '79 e introdurremmo anche, in un certo senso, un correttivo rispetto ad una prassi che riduce troppi i tempi dell'esercizio reale, della vita dell'organo di governo.

PRESIDENTE: Ha la parola il Presidente della Giunta regionale Marziani.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): L'osservazione del cons. Virgili è esatta e sostanzialmente ci trova d'accordo. Non possiamo non essere d'accordo su un'osservazione di questo genere. Lei sa peraltro, consigliere, che la Regione ha

sempre approvato il bilancio entro l'anno in corso, non è mai ricorsa all'esercizio provvisorio tranne che nel momento in cui si rinnova il Consiglio e, quindi, nella previsione che la formazione degli organi e il conseguente preventivo dibattito politico possano andare certamente a prolungarsi nel tempo, al di là dell'anno per il quale l'esercizio è presentato, si chiede l'esercizio provvisorio. Quindi lo chiediamo una volta ogni 5 anni.

D'altra parte il riferimento unico alla situazione regionale non è del tutto pertinente perché anche la formazione degli organi regionali è sostanzialmente, essenzialmente legata alle soluzioni che si propongono e che si adottano per la soluzione dei temi politici esistenti nelle due province. Non è pensabile che noi possiamo tranquillamente risolvere le alleanze, le convergenze, il problema, il nodo politico della Giunta regionale senza contestualmente avere presente il tipo di soluzione, che si va a dare in ciascuna delle due Province autonome. Quindi se può essere logico che la Regione potrebbe anche di per sé, se il discorso fosse limitato soltanto alla situazione regionale, terminare anche prima degli altri due organismi che sono più complessi, il fatto di essere legati intimamente alle due Province ci porta un momentino più in là.

D'altra parte io vorrei anche far notare al cons. Virgili che la dizione sempre usata e riprotata anche questa volta "fino a quando non sia approvato per legge il bilancio", ci consente anche di terminare molto prima del 30 aprile, qualora avessimo sciolto i nodi politici in anticipo. Cioè questo esercizio provvisorio dura fino a che noi non approviamo il bilancio ed è chiaro che nel momento in cui risolviamo i nodi politici della formazione della Giunta, il bilancio può essere presentato molto prima della

scadenza del 30 aprile, cosa che io, assieme a lei, auspico.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

#### Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1 gennaio 1979.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Si vota separatamente per Province.

Prego distribuire le schede per i consiglieri della Provincia di Trento.

Prego distribuire le schede per i consiglieri della Provincia di Bolzano.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento  
Votanti 18 - maggioranza richiesta 19  
11 sì  
6 no  
1 scheda bianca.

Consiglieri della Provincia di Bolzano:  
Votanti 24 - maggioranza richiesta 18  
20 sì  
1 no  
2 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt.

Provinz Trient: Abstimmende 18, erforderliche Mehrheit 19, ja 11, nein 6, ein weißer



Stimmzettel. Die Mitglieder des Landtages von Trient erreichen nicht die erforderliche Mehrheit.

Landtag von Südtirol: Abstimmende 24, erforderliche Mehrheit, 18, ja 20, nein 2, weiße Stimmzettel 2. Hier wurde die erforderliche Mehrheit erreicht.

Nachdem insgesamt die erforderliche Mehrheit nicht erreicht wurde, wird der Haushaltsvoranschlag zur Genehmigung dem zuständigen Regionalorgan zur Überprüfung der Haushalte weitergeleitet werden.

*Siccome non si è riusciti a raggiungere complessivamente la maggioranza necessaria, il bilancio preventivo verrà inviato al competente organo regionale preposto all'esame dei bilanci.*

Punto 12 dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 114: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 - Disciplina dell'imposta di soggiorno"*.

Prego la Giunta regionale di voler relazionare. La parola all'Assessore Müller.

Ha la parola l'assessore Müller

MÜLLER (assessore credito e libri fondiari - S.V.P.): Già nel corso della presentazione in Consiglio venne dichiarato che la legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 concernente "Disciplina dell'imposta di soggiorno", dopo un breve periodo di applicazione, sarebbe stata fatta oggetto di una verifica per l'introduzione delle modificazioni e integrazioni di carattere sostanziale o strutturale, la cui utilità fosse emersa in tale fase sperimentale.

Dal momento dell'entrata in vigore ad oggi è stata posta un'attenzione particolare al fine di

evidenziare quelle inesattezze che rendessero opportuno un nuovo intervento del legislatore regionale.

Va tuttavia considerato a questo riguardo che, mentre la normativa contenuta nel primo titolo della legge regionale, — che disciplina le imposte dovute per soggiorno in esercizi alberghieri ed assimilati e che ricalca nella sostanza la corrispondente legislazione vigente a livello nazionale —, è stata applicata in tutto l'ambito regionale con tempestività ed uniformità, l'attuazione della normativa contenuta nel titolo secondo, — istitutiva di una nuova specie di tributo per la dimora a scopo turistico in ville o appartamenti, di proprietà o in affitto, in località diverse da quelle di residenza abituale —, ha incontrato difficoltà nella sua prima fase, per cui, a tutt'oggi non si è raggiunta omogeneità di comportamento e certezza di applicazione su tutto il territorio regionale. Al momento attuale solo alcuni comuni sono pervenuti alla fase di incasso del tributo relativo all'anno 1977 e in generale la normativa del titolo secondo della legge regionale n. 10/1976 non ha ancora completato il primo ciclo di applicazione.

Sarà necessario conseguentemente attendere per essa un ulteriore periodo di assestamento prima di affrontare una revisione dell'impianto generale e del funzionamento delle singole disposizioni.

Per tali motivi, mentre i correttivi elaborati per il titolo primo possono ritenersi in parte risolutivi, per il titolo secondo vengono considerate solo variazioni di più urgente evidenza.

Come sopra detto, le modificazioni ed integrazioni proposte alla legge regionale n. 10/1976 con la presente iniziativa, sono frutto di un contatto costante e di un'intesa raggiunta con tutte le forze operanti nel settore —

Associazione degli albergatori, Aziende di soggiorno, Comuni e Province — e attraverso una serie di incontri collegiali.

Si richiamano di seguito le modificazioni che hanno contenuto maggiormente innovativo.

Un primo gruppo di norme riguardano le procedure di pagamento dell'imposta. In base alle disposizioni vigenti l'imposta, spettante per l'80 per cento all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e per il 20 per cento al Comune, è incassata per il 100 per cento da questi con l'obbligo di successiva ripartizione. Ora si prevede invece, con opportune modifiche introdotte agli articoli 5 - 8- 16 e 19 della normativa vigente, che l'esattore comunale provveda direttamente ad effettuare la ripartizione del tributo secondo quanto di spettanza dei singoli enti ed al versamento diretto degli stessi. Si evitano così rallentamenti nell'accreditamento alle istituzioni turistiche ed un aggravio di oneri inutili a carico dei Comuni.

L'attuale art. 9 della legge regionale prevede che in caso di inadempienza, anche parziale, o di pagamento tardivo dell'imposta, anche di un solo giorno, il debitore è considerato evasore e, come tale, è obbligato al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'importo dell'imposta dovuta.

E' stata ravvisata la gravosità e la sostanziale ingiustizia della norma, per cui viene ora introdotta un'articolazione delle sanzioni più conforme all'entità delle violazioni. In particolare viene previsto che nel corso di ritardo nel pagamento di dieci giorni è dovuta un'indennità di mora pari al 10 per cento del debito, nel caso di ritardo fra il decimo e ventesimo giorno tale indennità è elevata al 20 per cento. Oltre tale periodo il debitore dell'imposta viene considerato evasore e gli viene quindi comminata una

sanzione amministrativa pari al 100 per cento del debito. La sanzione stessa, peraltro, è applicata con una riduzione del 20 per cento qualora il debitore provveda al pagamento direttamente entro trenta giorni dall'avviso di accertamento notificato dal Comune, mentre è applicata in pieno nel caso in cui si debba provvedere all'incasso mediante emissione di ruoli.

Alcune norme di particolare rilievo riguardano poi la partecipazione dei compiti dell'esattore comunale. Con la nuova disposizione dell'art. 9 bis viene fatto obbligo a quest'ultimo di ripartire e versare, agli enti cui spetta, quanto incassato a titolo di imposta entro cinque giorni dalla scadenza prevista per i singoli pagamenti.

Con apposita modificazione dell'art. 10, per il titolo I, e dell'art. 19, rispettivamente per il titolo II, viene stabilita una riduzione della emissione dei ruoli da tre a due con scadenza il 15 febbraio ed il 15 luglio di ogni anno.

E' precisato poi all'art. 19 che l'esattore risponde, per gli incassi a ruolo, del non riscosso per riscosso.

Con nuova norma — art. 23 ter —, viene infine regolato l'aggio dovuto all'esattore comunale, stabilendo che esso fa carico agli enti destinatari dell'imposta ed è determinato dalla Giunta regionale sulla media degli aggi vigenti nel territorio della regione per la riscossione a ruolo.

Per quanto riguarda le modificazioni introdotte nel titolo I vanno ulteriormente segnalate quelle agli articoli 3 - 6 e 7.

Nella prima norma viene stabilito, in ossequio ad un impegno assunto all'atto dell'approvazione della legge regionale, che le aziende agrituristiche vengono considerate, ai fini dell'applicazione dell'imposta, come appartenenti all'ultima categoria del punto 2, per la quale è attualmente

prevista una tariffa di lire 50 per ogni pernottamento.

Nell'art. 6 viene precisato, fra l'altro, che l'esenzione dal pagamento dell'imposta, prevista per le comitive scolastiche di almeno dodici persone, è applicata nel caso di soggiorni non superiori a cinque giorni organizzati direttamente da istituti scolastici, anche stranieri.

Con l'art. 7 è previsto che il Comune, cui spetta attualmente il compito di accertamento in ordine alla corretta applicazione della legge, possa delegare tale compito anche all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo.

Per quanto concerne il titolo II va sottolineata la sostanziale modificazione dell'art. 14. Viene in primo luogo modificato il criterio di riferimento per la commisurazione dell'imposta: l'imposta aggiuntiva non è più calcolata sulla base della superficie catastale, ma sulla base della superficie utile che viene definita secondo criteri dedotti dalla normativa vigente nell'ordinamento catastale.

Ulteriormente viene inserita una norma di particolare considerazione per gli immobili dichiarati di interesse artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni. Sono note le dimensioni di tali edifici ed i notevoli costi per il loro mantenimento in stato di abitabilità, costi che fanno carico, in buona parte, all'amministrazione pubblica.

Per tali motivi si è ritenuto giustificato limitare la commisurazione dell'imposta a una superficie massima di mq. 200, indipendentemente dall'area reale.

Nello stesso art. 14 è stata quindi ridisciplinata tutta la normativa riguardante il sistema dei ricorsi amministrativi, previsti in primo grado alla Giunta provinciale ed in secondo grado alla

Giunta regionale, avverso le deliberazioni comunali di classificazione delle unità amministrative ai fini dell'applicazione dell'imposta. La normativa è stata completata tenendo conto dei principi contenuti nel provvedimento sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, approvati con D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Nel titolo III è prevista poi l'aggiunta di due ulteriori norme importanti, con l'art. 23 ter e 23 quater.

Nella prima viene consentito alle Aziende di soggiorno ed alle Pro Loco di cedere in delegazione agli Istituti di credito una quota dell'imposta di soggiorno pari all'80 per cento della media del gettito dell'ultimo biennio, a garanzia di mutui accesi per finanziare iniziative in materia di turismo.

Con la seconda viene prevista l'emanazione di un Regolamento di esecuzione alla legge regionale.

Con apposita norma transitoria, infine, viene stabilito che le modificazioni introdotte con l'attuale disegno avranno effetto anche nei confronti delle controversie pendenti alla data della sua entrata in vigore e derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 10.

PRESIDENTE: Prego il rappresentante della II commissione finanze, cons. Bolognani, di fare la sua relazione. Ha la parola.

BOLOGNANI (D.C.): Nella seduta del 29 settembre 1978 la II° Commissione legislativa ha esaminato il provvedimento legislativo, con cui si apportano innovazioni e modificazioni alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10.

Dopo l'illustrazione di dette modifiche, fatta dall'Assessore competente Dr. Müller la Com-

missione ha approvato il testo proposto a maggioranza, con 1 astensione (Sfondrini).

Un solo emendamento è stato apportato dalla Commissione. All'articolo 15, al termine del primo comma, vengono sopresse le parole "a singole tariffe".

Inoltre la maggioranza della Commissione ha espresso l'avviso di abolire la possibilità del ricorso alla Giunta regionale avverso le decisioni della Giunta provinciale competente per territorio.

A tale scopo l'Assessore Müller è stato pregato di comunicare alla Giunta regionale il pensiero della Commissione legislativa ed eventualmente elaborare un testo modificato degli ultimi due commi dell'articolo 14.

Al termine dell'esame articolato la Commissione ha approvato il disegno di legge, che ora viene sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen? Der Übergang ist mit sechs Stimmenthaltungen genehmigt.

*La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni?*

*Il passaggio è approvato con sei astensioni.*

#### Art. 1

L'articolo 2 della legge regionale 29 agosto

1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

"L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo è dovuta da coloro che non sono registrati nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, ma vi dimorano temporaneamente in qualità di ospiti di alberghi, pensioni, locande, camere ammobiliate, case per ferie, campeggi, foresterie, ed assimilati, per ogni giorno di effettiva dimora e comunque per un tempo che non eccede i novanta pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare e nel medesimo esercizio.

Sono sostituiti d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del debitore sostituito, i titolari degli esercizi alberghieri ed extralberghieri, di cui al primo comma".

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

#### Art. 2

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è inserito il seguente:

"Gli appartamenti e le camere ammobiliate, di cui al punto 2) del primo comma, che, ai sensi delle leggi delle Province di Trento e di Bolzano, sono destinati all'esercizio di attività agrituristica, sono considerati appartenenti alla quarta categoria".

Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

"L'obbligo della corresponsione dell'imposta di cui al presente titolo sorge con il giorno d'arrivo dell'ospite e perdura fino al raggiungimento, nel corso dell'anno solare, di un massimo di novanta pernottamenti consecutivi nello stesso esercizio".

La parola al cons. Spögler sull'art. 2.

Wer meldet sich zum Artikel 2 zu Wort? Es hat Abgeordneter Spögler das Wort?

SPÖGLER (S.V.P.): Im Artikel 2 wird die Bestimmung aufgenommen, daß die Wohnungen und die möblierten Zimmer, welche einen agrartouristischen Charakter haben, automatisch in die IV. Kategorie eingestuft werden. Ich möchte den Herrn Regionalassessor fragen, aufgrund welcher Bestimmungen man sagen kann, daß es ein agrartouristischer Betrieb ist oder nicht. Meines Wissens gibt es im Trentino ein diesbezügliches Gesetz, welches besagt, daß ein Betrieb dann ein agrartouristischer Betrieb ist, wenn er bestimmte Voraussetzungen hat. Wir in Südtirol haben in bezug auf den Agrartourismus oder in bezug auf die Ferien auf dem Bauernhof ja nur ein Förderungsgesetz, also kein Ordnungsgesetz. Und somit kann ich mir nicht vorstellen, wie in Südtirol diese Bestimmung zur Anwendung gelangen kann, weil es ja keine Bestimmung gibt, die besagt, welcher Betrieb als ein agrartouristischer Betrieb anzusehen ist. Das wollte ich in erster Linie sagen und zweitens, ohne jetzt natürlich irgendetwas gegen einen Berufsstand zu haben, finde ich diese Maßnahme einfach als diskriminierend. Denn warum soll ein Zimmer automatisch in die IV. Kategorie eingestuft werden, wenn es sich in einem Bauernhof befindet, wobei es von der Qualität her viel besser sein kann als das Zimmer eines Handwerkers, eines Arbeiters oder eines Angestellten, welches hingegen in die I., II., III. oder auch in die IV. Kategorie eingestuft wird? In agrartouristischen Betrieben aber werden, ganz gleich ob es sich um ein Luxuszimmer oder um ein Zimmer ohne Komfort handelt, alle Zimmer

auf Grund dieser Bestimmung *eo ipso* in die IV. Kategorie eingestuft.

Ich finde diese Maßnahme, ohne gegen irgendeinen Berufsstand zu sein, einfach eine diskriminierende Maßnahme. Das ist der eine Aspekt des Problems und der andere muß noch einmal wiederholt werden: in Südtirol kann diese Bestimmung rechtlich überhaupt nicht angewandt werden, weil kein Ordnungsgesetz sagt, welcher Betrieb ein agrartouristischer Betrieb ist und welcher nicht mehr als solcher bezeichnet werden kann.

*(Nell'art. 2 viene assunta la norma che classifica automaticamente nella IV categoria gli alloggi e le stanze ammobiliate a carattere agro-turistico. Vorrei sapere dal competente assessore regionale in base a quale norma si possa classificare una azienda del tipo agro-turistico. Sono a conoscenza che il Trentino dispone di un'apposita legge, che fissa determinati criteri per la classificazione in parola. L'Alto Adige invece dispone a tal proposito, cioè in materia di agroturismo ossia per i masi che recepiscono turisti, di una semplice legge di incremento e non anche di norme di ordinamento. Non saprei pertanto come tale norma possa trovare applicazione in Alto Adige, non essendo stati fissati i criteri per qualificare un'azienda del tipo agro-turistico. Tanto volevo dire in linea generale, ma devo fare presente, pur non avendo nulla contro l'una o l'altra categoria professionale, che simile disposto di legge mi appare discriminatorio. Non vedo motivo di classificare una stanza nella IV categoria per il semplice fatto che questa è ubicata in un maso, anche se il vano in parola può essere qualitativamente superiore alla stanza dell'artigiano, dell'operaio o dell'impiegato, che può*

*essere classificata di I, II, III o IV categoria. Le stanze site nelle aziende di cui sopra possono essere invece eo ispo solo di IV categoria a prescindere della qualità.*

*La norma mi appare pertanto discriminatoria senza peraltro voler togliere nulla ripeto, alle altre categorie professionali. Questo è quindi un aspetto del problema, mentre per il resto devo ribadire che la norma in parola non può trovare applicazione in Alto Adige, essendo noi privi di ordinamento che indichi le caratteristiche di una azienda agro-turistica).*

PRESIDENTE: Meldet sich noch jemand zum Artikel 2 zu Wort? Es hat Regionalassessor Müller das Wort.

*Qualcuno chiede la parola in merito all'art. 2? La parola all'assessore regionale Müller.*

MÜLLER (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Ich möchte Herrn Landesrat Spögler folgendes sagen: Bei der ersten Abfassung des Gesetzes hatten wir bereits ein Landesgesetz von seiten der Provinz Trient, in dem schon ganz präzise ausgesagt wurde, daß alle Zimmervermieter, die als "agrituristici" eingestuft sind, und Nutznießer dieses Gesetzes waren, in die IV. Kategorie einzustufen sind. Ich kann mich gut erinnern, daß ich damals bei der Debatte den Wunsch geäußert habe, es möchte auch die Landesregierung mit einem diesbezüglichen Gesetz nachziehen. Ich glaube, daß da die Landesregierung betref's Klassifizierung, Einstufung, ein wenig in Verzug ist. Nachdem bereits in Trient das so gehandhabt wurde und auch bei der Neuabfassung von bestimmten Kategorien das Begehren an mich herangetragen wurde, auch in Bozen dasselbe einzuführen, ist

dann dieser Artikel so formuliert worden. Wir wissen, daß es in der Provinz Bozen ein Förderungsgesetz für den Urlaub auf dem Bauernhof gibt, daß nämlich bestimmte Betriebe, die die Voraussetzungen haben, auch Subventionen bekommen. Ich glaube, es müßte die Landesregierung aufgrund dieser Situation bestimmen, wer Nutznießer sein kann, denn dies fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich.

*(All'Assessore provinciale Spögler desidero dire quanto segue: all'atto della prima stesura della legge, la Provincia di Trento disponeva di un provvedimento che classificava nella IV categoria tutti i titolari di stanze del tipo agroturistico e beneficiari del predetto disposto legislativo. Ricordo che nel corso dell'allora dibattito avevo espresso il desiderio che la Giunta provinciale di Bolzano approntasse analoga legge e pertanto credo che l'organo esecutivo di Bolzano sia leggermente in ritardo per quanto concerne la classificazione in parola. Siccome in Provincia di Trento si è proceduto in un determinato modo e all'atto della rielaborazione della legge era stato richiesto da determinate categorie che Bolzano si allineasse, l'articolo di cui trattasi è stato così formulato. Siamo a conoscenza che in Alto Adige esiste una legge di incremento per le vacanze al maso e che determinate aziende, in possesso dei necessari requisiti, ottengono anche delle sovvenzioni. Credo pertanto che in base a questa situazione la Giunta provinciale dovrebbe indicare chiaramente i beneficiari, la qual cosa non è certamente competenza nostra).*

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 8 astensioni.

### Art. 3

L'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Il Comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, sentite le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, o le Pro Loco, nonchè in ogni caso, le Associazioni locali degli albergatori, può apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente aumenti fino alla misura massima complessiva del cinquanta per cento. Dette variazioni possono essere limitate anche a singoli periodi dell'anno o a determinate zone del territorio comunale.

Gli aumenti delle tariffe devono essere deliberati dal Consiglio comunale entro il trenta giugno e sono applicati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le deliberazioni sono divenute esecutive”.

Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Qui ritorna, signor Presidente, una lunga discussione che abbiamo fatto e che certo ha un risvolto diverso un po' dalla tendenza della Giunta a modificare alcuni aspetti di questa legge, ma soprattutto per ciò che riguarda elementi di ordine amministrativo. La questione è di carattere politico, di ordine istituzionale e innanzitutto va rilevato il fatto che esiste un grosso limite nella realizzazione pratica, concreta, della norma legislativa della Regione, allorchè le Province non hanno disposto, con leggi proprie, quel processo di razionalizzazione, di risistemazione degli enti strumentali, aziende di soggiorno, Pro loco ecc. ecc. che devono essere adeguate ai compiti e alle

funzioni, che tradizionalmente loro sono stati attribuiti. E si pone la esigenza e necessità di definire a monte chi è l'ente che ha funzioni istituzionali. Qui mi pare che siamo in presenza veramente della massima confusione.

Si dice: “Il comune, sentito l'ente locale aventi compiti istituzionali in materia di turismo”, e io vorrei essere illuminato su quale è l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo. Non è soltanto un fatto filologico, di termini, nel senso che a un certo momento possono essere intese le aziende di soggiorno o altri enti di questo genere; se si dice “ente locale che ha compiti istituzionali” non è che il comune. C'è solo uno degli enti locali nella norma costituzionale dello Stato italiano, ed è il comune! Le aziende di soggiorno, le Pro loco sono degli enti strumentali per realizzare determinate funzioni e attività. Ma qui non ha nemmeno questo senso, perchè si dice: “Il comune, sentito l'ente locale aventi compiti istituzionali in materia di turismo ecc. ecc., sentite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, o le Pro loco, ecc. ecc.” Allora mi si deve dire che cos'è questo ente locale aventi compiti istituzionali in materia di turismo: non è il comune, perchè il comune ha l'obbligo di sentirlo, non è l'azienda di soggiorno, non è la pro loco, non sono le associazioni locali degli albergatori; cosa sono gli enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo? O è sfuggito, è del tutto improprio un fatto come questo per cui “il Comune, sentite ecc. ecc.”, oppure qui c'è in animo di introdurre un altro ente istituzionale, oltre a quello del comune a cui deve delegare una funzione, come quella che riguarda il turismo.

Quindi io sollevo non solo un problema di dizione, che mi pare del tutto impropria e che non ha ragione di esistere, ma qui mi pare

c'è un grosso problema politico. E il problema politico è quello che il comune ha già per norma costituzionale questa funzione, che riguarda l'intervento nella materia del turismo, l'attività promozionale del turismo ecc.

Quindi qui doveva esserci, dal punto di vista della legge, proprio per le competenze che sono dell'ente Regione, una definizione diversa. Qui si doveva disciplinare la materia con riferimento specifico alla competenza propria della Regione, che è quella del comune, e poi era compito del comune, nell'esercizio della sua funzione che veniva arricchita e rafforzata dal provvedimento legislativo, di attribuire determinati compiti operativi a una serie di enti strumentali o uffici o aziende o pro loco ecc. che permettesse, in un processo di partecipazione degli utenti, degli albergatori, degli enti locali, di realizzare meglio le attività a loro indicate. Quindi non mi pare corretto, fermo restando la nostra valutazione di ordine generale nel rapporto tra comuni e aziende autonome e Pro loco.

E la questione ritorna poi all'art. 4, quando addirittura rimane ancora quel principio, che noi avevamo giudicato aberrante allora, per cui al comune viene data la potestà anche di modificare le tariffe, di intervenire come soggetto primario in una certa politica dell'imposizione fiscale, al comune viene data la funzione e il compito di fare tutti gli accertamenti opportuni e necessari addirittura della riscossione, al comune si lascia il 20 per cento mentre invece si dà l'80 per cento all'azienda autonoma di cura e soggiorno oppure, dove questa non c'è alle Pro loco. E qui è l'altro aspetto dove cade l'asino, dove appunto si manifesta la debolezza dell'impostazione di principio della normativa, perchè se il comune è il soggetto, non può essere l'azienda di soggiorno o la pro loco che decide di

aumentare o di modificare le tariffe, se il comune addirittura viene ricondotto a ente strumentale che sulla base della legge deve fare gli accertamenti e quindi interviene dal punto di vista della riscossione, non si può stabilire che poi al comune diamo la mancia e la quota del gettito la distribuiamo tra l'azienda di soggiorno e le pro loco! Perchè allora viene contraddetta tutta l'affermazione di principio del comune come soggetto primario, della funzione istituzionale nella materia del turismo.

Anche qui noi avevamo sollevato la questione, ma pensavamo che in sede di revisione dopo un paio di anni ci fosse anche un certo ripensamento da parte della Giunta, perchè riteniamo che, essendo competenza primaria dal punto di vista ordinamentale della Regione, potevano essere introdotti alcuni principi chiari, precisi, a cui poi ricondurre la normativa delle rispettive Province per ciò che riguarda la disciplina degli enti strumentali e quindi del modo come ripartire queste funzioni promozionali all'interno degli organismi che operano nel settore. Quindi io vorrei sapere il perchè si usa questo termine e il perchè, mi dovrebbe dire l'assessore, contemporaneamente non si è andati, dopo una certa esperienza, a fare più chiarezza, a recuperare nei limiti delle potestà proprie della Regione questa funzione complessiva del comune, lasciando allo stesso poi la definizione degli strumenti necessari ed opportuni per tutta quella politica di promozione, di attività, nell'ambito del turismo che sul suo territorio si deve esercitare. Certo, io so che qui le cose non marcano perchè si deve definire ancora la funzione dell'ente comprensorio, del livello intermedio, delle comunità di valle, ma questo è l'errore, perchè noi mentre aspettiamo che vengano sciolti questi problemi all'interno dei partiti della maggioranza, non



esercitiamo una funzione primaria che a noi compete e la funzione primaria a noi compete non nel definire quello che deve essere il livello intermedio, le funzioni strumentali o di governo o amministrative del livello intermedio, ma sono quelle che riguardano le funzioni specifiche che noi intendiamo delegare all'ente comune, in quanto soggetto della nostra produzione legislativa, quindi della norma giuridica. E questo la Giunta, il governo regionale deve scioglierlo a monte, indipendentemente da quelli che saranno i processi successivi, che si riferiscono all'ente intermedio.

Certo, da qui viene fuori secondo me, tutta questa confusione, questa commistione, che è stata anche sollevata prima dal collega Spögler. Qui c'è un limite nella provincia autonoma di Bolzano, che in presenza di una legge come quella fatta da parte della Regione doveva adeguare la sua normativa e quindi andare ad una determinazione della classificazione dei settori che operano ecc ecc. Però, ripeto, questo è anche conseguente ancora a un ritardo nella disciplina complessiva delle materie, delle funzioni, delle attribuzioni tra Regione, Provincia, Comuni e quindi all'assetto degli enti strumentali che poi devono realizzare le attività operative.

Quindi, io pongo un problema specifico del modo come sono formulati gli articoli, ma anche un problema politico che investe la funzione propria della Regione e, credo, in questo campo, la esigenza di andare a una precisa indicazione e valorizzazione di quella che è la funzione istituzionale dell'ente locale; ma ente locale inteso come comune, non come E.C.A. o altri enti minori, l'ente locale avente compiti istituzionali è solo il comune. Io non so se il comune debba sentire se stesso, qui bisogna chiarire.

**PRESIDENTE** : La parola all'assessore Müller sull'art. 3.

**MÜLLER** (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Der Kollege Virgili hat in einem Punkt wirklich recht. Ich hätte ihm sehr gewünscht, wenn er ein solches Gesetz formulieren hätte müssen, wo die Region nur einen Teil der Kompetenzen hat bzw. Ordnungsgewalt der Gemeinden. Die Region hat nicht die Kompetenz über die Fremdenverkehrsinstitutionen, die autonom von den beiden Provinzen errichtet werden. Ich kann die beiden Landesregierungen nicht zwingen, zu tun, was wir uns gewünscht hätten: nämlich eine Koordinierung auf dem Fremdenverkehrssektor bzw. der Fremdenverkehrsinstitutionen, da die Dinge im Trentino anders gelagert sind als in der Provinz Bozen. Der Landtag von Bozen hat ein Gesetz verabschiedet für die Neustrukturierung aller Fremdenverkehrsinstitutionen. Hier haben wir Klarheit. In der Provinz Trient besteht eine solche Regelung noch nicht. Wenn der Kollege Virgili so meint, daß die Talgemeinschaften zukünftig diese Kompetenzen wahrnehmen sollten, dem ist entgegenzustellen, daß im Trentino die "comprensori" bestehen, die auf ganz anderen Gebieten operieren als die Talgemeinschaften der Provinz Bozen. Die Talgemeinschaften der Provinz Bozen haben aufgrund von Landesgesetzen im Sinne des italienischen Berggesetzes Bonifizierungsarbeiten am Berg durchzuführen.

#### *Unterbrechung*

**MÜLLER** (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Auf jeden Fall war es für den Gesetzgeber schwierig, dieses Gesetz zu

formulieren, bevor nicht eine Einheitlichkeit der Ausrichtung bei beiden Landesregierungen auf dem Sektor Fremdenverkehr — Errichtung der Institutionen: genaue Definition einer Kurverwaltung, eines Verkehrsamtes, einer "Pro Loco" und eines Verschönerungsvereines - besteht. Alles andere ist für uns, da es nicht regionale Kompetenz ist, zweitrangig. Deshalb besteht die Überlegung, das gesamte Entscheidungsgewicht auf jene Institution zu richten, die eben ordnungsmäßig von der Region mit Gesetz geregelt werden kann.

*(Assessore per il credito e la cooperazione - S.V.P.): Il collega Virgili ha veramente ragione in un punto. Gli avrei augurato di aver dovuto elaborare una simile legge, per la quale la Regione dispone soltanto parte delle competenze, nella fattispecie dell'ordinamento sui Comuni. L'amministrazione regionale infatti non esercita funzioni in materia di turismo, in quanto le rispettive istituzioni sono amministrate autonomamente dalle due Giunte provinciali. A tal proposito devo fare presente come non sia in mio potere costringere i due organi esecutivi provinciali a prendere provvedimenti che noi in Regione avremmo desiderato e cioè un coordinamento nel settore turistico o meglio in materia di istituzioni turistiche, poichè la situazione nel Trentino si presenta diversa di quella in Alto Adige. Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato una legge per la ristrutturazione di tutte le istituzioni che operano nel settore turistico ed in tal senso esiste chiarezza, mentre in Provincia di Trento questa regolamentazione non esiste. Se il collega Virgili è dell'opinione che in futuro le comunità di valle dovrebbe assumere tali competenze, vi è da controbattere che nel Trentino esistono i*

*comprensori che operano in tutt'altri settori rispetto alle comunità di valle della Provincia di Bolzano, che a sensi di leggi provinciali sono chiamate ad eseguire in montagna lavori di bonifica come prevede la legge nazionale concernente le zone montane.*

#### *Interruzione*

*MÜLLER (Assessore per il credito e la cooperazione - S.V.P.): In ogni caso è stato difficile elaborare la presente legge, mancando a livello provinciale un'unità di tendenza nel settore turistico e delle relative istituzioni, vale a dire una chiara definizione di aziende di soggiorno e cura, di uffici turistici e di una Pro Loco. Tutto il resto è per noi di secondaria importanza, in quanto non di competenza regionale e per questo motivo si è pensato di porre tutto il peso decisionale su quelle istituzioni, il cui ordinamento spetta alla Regione, per poter legiferare su questa base).*

PRESIDENTE: Ha la parola per la seconda volta il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Non rientro nella materia perchè è molto complessa, ma, comunque, se questo dovesse essere il principio per cui l'intervento della Regione deve riguardare in modo particolare l'ordinamento dei comuni e quindi funzioni, attribuzioni ecc. ecc., dovrebbe essere meno analitico, meno specifico il provvedimento di legge nel senso che dovrebbe lasciare quel campo minimo di potestà e di autonomia, che ha sempre un ente orizzontale come il comune rispetto e alla Provincia e alla Regione, di cui non è un elemento dipendente gerarchicamente o in modo verticale, e quindi si

poteva forse semplificare meglio le cose. Ma al di là di questo che è un problema più grosso, e che ci troveremo davanti e tra i piedi per anni ancora, come mi spiega questo fatto, assessore: "Il Comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo", chi è l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo? Perché poi dice: "sentito l'ente locale avente compiti istituzionali, sentite le aziende autonome di cura soggiorno e turismo, sentite le Pro loco e in ogni caso le associazioni", allora chi sono questi enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo? Cioè è improprio, allora va soppressa questa frase. Che significa, che vuol dire: "sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo"? Cioè si vuol dire la Giunta comunale, sentito il consiglio comunale? No. Ma allora sente chi, al di fuori di quelle che vengono espressamente elencate? Chi è questo ente locale che ha il compito, se non è il comune?

PRESIDENTE: Ha la parola l'assessore Müller.

MÜLLER (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Wenn ich den deutschen Text nochmals zur Hand nehme, wo es heißt: "Die Gemeinde kann nach Anhören der örtlichen Körperschaft, die mit institutionellen Aufgaben auf dem Sachgebiet des Fremdenverkehrs betraut ist, ...", dann habe ich mich hauptsächlich auf die Situation der Provinz Bozen bezogen, wo mittels eines Landesgesetzes geregelte Körperschaften bestehen, mit denen Rechnung getragen werden muß. Solange eine Landesverwaltung diese Angelegenheit überhaupt nicht regelt, wird die Gemeinde darüber entscheiden müssen. Zum Beispiel, Kollege Virgili, wir haben heute noch Gemeinden, die

weder einen Verschönerungsverein noch eine Pro Loco haben; in diesem Fall ist die Gemeinde selbst Träger für die Fremdenverkehrsinstitutionen, aber wo wir sie haben, ist klar, daß wir sie mit den ihnen zustehenden Aufgaben betrauen.

*(Unterbrechung)*

MÜLLER (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Herr Kollege, es kann sein, daß vielleicht die Formulierung nicht ganz gut ist. Bei der dritten Auflage werden wir dieser bestimmt Rechnung tragen. Ich hoffe, daß wir dann wirklich auch Klarheit haben und die beiden Landesverwaltungen da klare Aussagen machen.

*(Assessore per il credito e la cooperazione - S.V.P.: Riprendendo in esame il testo in lingua tedesca, al punto dove si legge: "Il Comune, sentito l'ente locale, incaricato istituzionalmente ad operare in materia di turismo...", devo fare presente che mi sono riferito alla situazione della Provincia di Bolzano, che dispone di enti disciplinati per legge, della qual cosa si è dovuto tenere conto. Finchè l'amministrazione provinciale non regolamenterà tale questione, ogni decisione spetta al Comune. Collega Virgili, esistono Comuni sprovvisti di pro loco e nel caso specifico sarà l'amministrazione comunale a sostituirsi a tali strutture mancanti, ma dove queste esistono è chiaro si affidano ad esse i compiti che a loro competono.*

*Interruzione*

MÜLLER (Assessore per il credito e la cooperazione - S.V.P.): Signor collega, può darsi

*che la formulazione non sia delle più felici e ne terremo senz'altro conto per così dire alla terza edizione. Spero che fino allora le due Giunte provinciali disciplinino la materia).*

PRESIDENTE: Das Wort hat der Abgeordnete Erschbaumer.

*La parola al consigliere Erschbaumer.*

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Wenn der zuständige Regionalassessor zugibt, daß die Formulierung unglücklich ist und daß bei der dritten Auflage eine Verbesserung gemacht werden soll, dann glaube ich, sollte man eine Unterbrechung machen und die Formulierung jetzt abfassen. Wenn man überzeugt davon ist, daß eine bessere Formulierung notwendig ist, sollte man nicht auf die dritte Auflage warten. Ich meine, wenn Sie hier selbst einsehen, daß das so nicht geht, daß es anders gemacht werden muß, dann muß es eben jetzt anders gemacht werden. Ich glaube, so viel sollten Sie sich innerhalb des Regionalausschusses durchsetzen und nicht erst auf die dritte Formulierung warten. Ganz egal in welchem Interesse, aber wenn man das so sieht, dann hat es heute und hier zu erfolgen!

*(Siccome l'Assessore regionale ammette che il testo è infelice e che lo stesso verrà corretto alla terza elaborazione, credo sarebbe bene sospendere la seduta per concordare la nuova formulazione. Essendo egli convinto della necessità di modificare il provvedimento è inutile attendere la terza edizione. In altre parole: se Lei si rende conto che il presente testo non è adatto e che si dovrà modificarlo, questo è il momento di provvedervi. Credo che dovrebbe riuscire a convincere a tal proposito la Giunta regionale*

*senza attendere la terza elaborazione e non importa nell'interesse di quale categoria ciò debba avvenire; se si è convinti che il testo va migliorato, si deve provvedervi ora, in questa sede!)*

PRESIDENTE: Das Wort hat wiederum der Regionalassessor Dr. Müller.

*Ha la parola nuovamente l'assessore Müller.*

MÜLLER (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Ich möchte dem Kollègen Erschbaumer sagen, daß diese Formulierung schon das erste Mal im Gesetz drinnen war und dort ist es überhaupt ohne Bemerkung über die Bühne gegangen, und ich bleibe bei meinem Vorschlag: Sollten wir wirklich noch einmal — und ich glaube, wir müssen — die Angelegenheit aufgreifen, werden wir dann dem Rechnung tragen.

*(Assessore per il credito e la cooperazione - S.V.P.): Desidero fare presente al collega Erschbaumer che questo testo era contenuto già nel primo provvedimento, approvato senza obiezioni, per cui insisto sulla mia proposta: qualora si riprendesse la questione, e credo che prima o poi lo dovremo fare, ne terremo conto).*

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 3 astensioni.

#### Art. 4

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Il rimanente ottanta per cento spetta all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, spetta:

- nel territorio ove esista l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, a questa direttamente;
- negli altri territori alle Associazioni Pro Loco, riconosciute dalla Giunta provinciale, ove esistano”.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 4 astenuti.

#### Art. 5

I numeri 1), 4), 7) dell'articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

“1) per i pernottamenti di coloro che dimorano nel Comune, per prestazioni di lavoro dipendente e ciò sia dimostrato da attestazione del datore di lavoro”;

“4) per i pernottamenti, non superiori a cinque giorni, delle comitive scolastiche di almeno dodici persone, organizzate direttamente da istituti scolastici, anche stranieri”;

“7) per i pernottamenti dei parenti e degli affini di primo e secondo grado dei datori di alloggio negli immobili di cui all'articolo 2”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

#### Art. 6

Dopo il primo comma dell'articolo 7 della

legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è inserito il seguente:

“Il Comune può delegare le funzioni di accertamento all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo”.

Il secondo comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

“Per gli adempimenti previsti al primo comma, sono attribuiti al personale degli enti nello stesso indicati i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica, nei locali degli esercizi di cui al presente titolo. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo, rilasciata dal sindaco o da un suo delegato. Tuttavia, per l'accesso nelle stanze o negli appartamenti destinati ad abitazione esclusiva dei singoli ospiti e dagli stessi occupati, è necessaria altresì l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, quando manchi il consenso degli ospiti medesimi”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

#### Art. 7

L'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

“I titolari degli esercizi di cui all'articolo 2, in qualità di sostituti d'imposta dell'ospite, devono pagare all'esattore comunale, entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui l'imposta si riferisce, l'importo complessivo dell'imposta di soggiorno, commisurata al numero dei pernottamenti, secondo la tariffa di cui all'articolo 3.

L'esattore provvede alla ripartizione ed al versamento delle quote spettanti al netto dell'aggio, agli enti di cui al precedente articolo

5.

In caso di parziale o mancato pagamento della imposta, entro il termine di cui al primo comma, si applica l'articolo 9''.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 8

L'articolo 9 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Decorso il termine utile per il pagamento, i titolari degli esercizi di cui al precedente articolo 2 che non hanno pagato in tutto o in parte la imposta, sono obbligati a corrispondere, sulla somma non pagata, una indennità di mora pari al dieci per cento del debito, se il pagamento è eseguito entro il ventesimo giorno del mese in cui è dovuto, e al venti per cento, se il pagamento è effettuato oltre il ventesimo giorno e comunque entro l'ultimo giorno del mese in cui esso è dovuto.

L'indennità di mora deve essere versata, unitamente all'imposta dovuta, direttamente all'esattore comunale.

Trascorsi i termini previsti al primo comma, i titolari degli esercizi di cui al precedente articolo 2 che non hanno pagato in tutto o in parte la imposta e l'eventuale indennità di mora, sono obbligati al pagamento di un importo comprendente l'ammontare dell'imposta evasa e una somma di eguale entità a titolo di sanzione amministrativa. Il pagamento tardivo dell'imposta senza l'indennità di mora è considerato, a tale fine, versamento parziale.

In tale ipotesi il Comune notifica apposito avviso di accertamento nel quale è indicato l'importo dovuto ai sensi del comma precedente,

con la precisazione che, ove venga provveduto al versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, l'importo della sanzione amministrativa è ridotto del venti per cento.

Avverso l'avviso di accertamento è ammesso, entro il termine di cui al comma precedente, ricorso alla Giunta comunale. Essa decide in legittimità ed in merito entro i successivi quarantacinque giorni.

La decisione sul ricorso, assunta con deliberazione della Giunta comunale, è notificata all'interessato. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che la Giunta comunale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile, entro i quarantacinque giorni successivi, il ricorso di cui al comma seguente.

Avverso la decisione della Giunta comunale è ammesso ricorso, entro quarantacinque giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla Giunta provinciale, la quale decide pure in legittimità ed in merito, sentito per iscritto il Comune. La decisione della Giunta provinciale è definitiva ed è notificata all'interessato ed al Comune.

All'importo di cui al primo comma si applicano, per quanto concerne la spettanza e la devoluzione, i criteri contenuti nell'articolo 5''.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

#### Art. 9

Dopo L'articolo 9 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 è aggiunto il seguente articolo 9 bis:

**Art. 9 bis**  
*(Obblighi dell'esattore)*

“L'esattore è tenuto a versare agli enti destinatari dell'imposta gli importi incassati in via diretta a titolo d'imposta, d'indennità di mora o di sanzione amministrativa, entro il giorno quindici di ciascun mese, relativamente ai pagamenti ricevuti entro il decimo giorno del mese ed entro il giorno cinque del mese successivo per i pagamenti ricevuti tra l'undicesimo giorno e la fine del mese”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

**Art. 10**

L'articolo 10 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 è sostituito dal seguente:

“Gli importi, dovuti a titolo d'imposta e di sanzione amministrativa, accertati e non pagati nel termine fissato al quarto comma dell'articolo 9, sono riscossi esclusivamente mediante ruoli da parte dell'esattore comunale, il quale provvede alla ripartizione ed al versamento delle quote spettanti, al netto dell'aggio, agli enti di cui al precedente articolo 5.

Il ruolo, da porsi in pagamento con l'obbligo del non riscosso per riscosso, contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica per ciascuno di essi le generalità, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, i pernottamenti accertati, la categoria ai sensi del precedente articolo 3, nonché l'ammontare della relativa imposta e della sanzione amministrativa.

I ruoli sono approvati dalla Giunta comunale entro il quindici febbraio e il quindici luglio di ogni anno. Il Presidente della Giunta provinciale,

previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone ai ruoli il visto di esecutorietà.

Qualora nello stesso Comune operino più enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, la Giunta comunale approva distinti ruoli in relazione alla spettanza dell'imposta a ciascuno di essi.

Sono iscritte a ruolo a titolo definitivo le imposte corrispondenti ad accertamenti contro il quale non sia stato prodotto ricorso o quando sullo stesso si è avuta pronuncia definitiva ai sensi dell'articolo 9, nonché le relative sanzioni amministrative.

Sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli i due terzi dell'imposta corrispondenti ad accertamenti notificati, quando contro gli stessi penda ricorso”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

**Art. 11**

L'articolo 11 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 è sostituito dal seguente:

“Le imposte iscritte nei ruoli sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci del mese di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, e dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio”.

Lo metto in votazione è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

**Art. 12**

Il primo e il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 sono

sostituiti dai seguenti:

“Il ruolo è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata all'esattore il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile”.

“Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, concernente “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, e nel D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

#### Art. 13

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 è sostituito dal seguente:

“Si considerano “a scopo turistico” i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

#### Art. 14

L'articolo 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 è sostituito dal seguente:

“Le ville, gli appartamenti e gli alloggi sono classificati in quattro categorie. Per gli stessi sono previste una imposta base riferita alla categoria e una imposta aggiuntiva, commisurata per categoria e per superficie utile di ogni unità abitativa, secondo la seguente tariffa:

#### I° CATEGORIA

Imposta base: Lire 70.000

Imposta aggiuntiva:

— da mq. 0 fino a mq. 80 Lire 200 al mq.

— da mq. 0 fino a mq. 150 Lire 300 al mq.

— da mq. 0 ad oltre i mq. 150 Lire 400 al mq.

#### II° CATEGORIA

Imposta base: Lire 40.000

Imposta aggiuntiva::

— da mq. 0 fino a mq. 80 Lire 140 al mq.

— da mq. 0 fino a mq. 150 Lire 200 al mq.

— da mq. 0 ad oltre i mq. 150 Lire 250 al mq.

#### III° CATEGORIA

Imposta base: Lire 20.000

Imposta aggiuntiva:

— da mq. 0 fino a mq. 80 Lire 100 al mq.

— da mq. 0 fino a mq. 150 Lire 120 al mq.

— da mq. 0 ad oltre i mq. 150 Lire 150 al mq.

#### IV° CATEGORIA

Imposta base: Lire 5.000

Imposta aggiuntiva:

— da mq. 0 fino a mq. 80 Lire 35 al mq.

— da mq. 0 fino a mq. 150 Lire 50 al mq.

— da mq. 0 ad oltre i mq. 150 Lire 80 al mq.

Tali imposte si riferiscono all'intero anno solare e si applicano indipendentemente dal numero delle persone che abbiano dimorato negli alloggi e dal numero dei pernottamenti nei medesimi.

Per le unità abitative site in immobili dichiarati di interesse artistico ai sensi della legge



1.6.1939, n. 1089 e successive modificazioni, è considerata, ai fini dell'applicazione dell'imposta, una superficie massima di mq. 200.

Per superficie utile si intende la superficie di pavimento dei singoli vani dell'unità abitativa, esclusi i balconi, le terrazze, le scale, le cantine e soffitte non abitabili.

Limitatamente agli alloggi presi in locazione o in comodato l'imposta derivante dall'applicazione della tariffa è commisurata al periodo di effettivo uso degli stessi in ragione di un novantesimo al giorno. In ogni caso l'imposta annua non può essere inferiore al terzo dell'importo previsto, nè superiore all'intero.

Qualora gli alloggi siano adibiti, nel corso dell'anno solare, ad uso proprio, nonchè ad uso di terzi a titolo di locazione o di comodato, l'imposta è applicata come se gli immobili stessi fossero stati usati esclusivamente dai proprietari o dagli usufruttuari.

L'assegnazione dei singoli alloggi ad una determinata categoria ai fini dell'applicazione dell'imposta, viene effettuata, entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta comunale, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, sentite le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o le Pro Loco; tale assegnazione deve tener conto dell'attrezzatura turistica della località, della ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell'immobile. La deliberazione di assegnazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune. Un estratto della deliberazione, divenuta esecutiva, è notificato agli interessati.

Contro la deliberazione della Giunta comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito. Il ricorso

deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione, tramite il Comune, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo la data di spedizione vale quale data di presentazione. Il Comune, entro venti giorni dal ricevimento, deve trasmettere il ricorso alla Giunta provinciale unitamente a copia della deliberazione di classificazione riportante gli estremi di notifica al ricorrente e a motivate osservazioni. Ove il ricorso venga presentato direttamente alla Giunta provinciale, quest'ultima ne invia, ai fini di cui sopra, copia al Comune. La deliberazione della Giunta provinciale è comunicata all'interessato e al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione della Giunta provinciale è ammesso ricorso, per motivi di legittimità e di merito, alla Giunta regionale, la quale decide, sentita per iscritto la parte non ricorrente. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione medesima, secondo le norme di cui al precedente comma. La decisione della Giunta regionale è definitiva ed è comunicata alle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso proposto alla Giunta provinciale o alla Giunta regionale si intende respinto a tutti gli effetti qualora, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, non sia stata comunicata al ricorrente la decisione. Nel primo caso è ammesso ricorso alla Giunta regionale contro il provvedimento impugnato. Nel secondo caso il provvedimento impugnato si intende definitivo. Contro il provvedimento definitivo è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente".

Hiezu wurde ein Änderungsantrag eingebracht, gezeichnet von Marziani, Müller, Durnwalder. Er lautet:

*E' stato presentato un emendamento a firma Marziani, Müller, Durnwalder.*

L'ottavo, il nono e il decimo comma sono sostituiti dai seguenti due commi:

Contro la deliberazione della Giunta comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione, tramite il comune, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo la data di spedizione vale quale data di presentazione. Il comune, entro venti giorni dal ricevimento, deve trasmettere il ricorso alla Giunta provinciale unitamente a copia della deliberazione di classificazione riportante gli estremi di notifica al ricorrente e a motivate osservazioni. Ove il ricorso venga presentato direttamente alla Giunta provinciale, quest'ultima ne invia, ai fini di cui sopra, copia al Comune.

La deliberazione della Giunta provinciale è comunicata all'interessato e al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti qualora, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, non sia stata comunicata al ricorrente la decisione".

Meldet sich jemand zum Änderungsantrag zu Wort? Wenn nicht, stimmen wir ab. Wer ist für den Änderungsantrag? Dagegen? Stimmenthaltungen? Der Änderungsantrag ist mit acht Stimmenthaltungen genehmigt.

Wer meldet sich zum so abgeänderten Artikel zu Wort? Es hat das Wort der Abgeordnete Erschbaumer.

*Qualcuno desidera chiedere la parola in merito all'emendamento? Se nessuno desidera intervenire, lo pongo in votazione.*

*Chi approva? Contrari? Astensioni? L'emendamento è approvato con otto astensioni.*

*Qualcuno chiede la parola per intervenire sull'art. 14 così emendato?*

*La parola al consigliere Erschbaumer.*

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Ich möchte bezüglich der Villen, Wohnungen und anderer Unterkünfte folgende Fragen aufwerfen. Ich habe mich anlässlich von Fahrten durch Südtirol in den letzten Monaten bemüht, die in den jeweiligen Gemeinden ausgehängten Beschlüsse zu lesen. In einigen Fällen konnte ich feststellen, daß auch Beschlüsse bezüglich der Feststellung der in der Gemeinde vorhandenen Zweitwohnungen ausgehängt waren. Es fehlt mir jedoch eine Gesamtübersicht über die Zweitwohnungen in der gesamten Provinz. Der zuständige Assessor wird sicher wissen, wieviele Zweitwohnungen seit Inkrafttreten des ersten Gesetzes steuermäßig erfaßt worden sind und ob es zutrifft, daß zum Beispiel in der Gemeinde Meran 1.300 Zweitwohnungen vorhanden sind, aber nur 200 davon erfaßt wurden. So jedenfalls geht es aus Presseberichten hervor. Sollte dies den Tatsachen entsprechen, dann können dafür bestimmt verschiedene Gründe wie Schwierigkeiten bei der Erfassung der Zweitwohnungen und dergleichen angegeben werden. Ich möchte nicht behaupten, daß dies alles von heute auf morgen geschehen kann, aber ich möchte eine Stellungnahme der Verantwortlichen über die Verzögerungsgründe,

aber auch wieso man nicht gerade bei den Zweitwohnungsbesitzern eine größere Steuergerechtigkeit anstrebt und andererseits zum Beispiel bei der Stipendienvergabe einen Ausgleich trifft. Meine Vorstellung wäre die, daß man gerade bei den Vermögenden mehr auf die zeitgerechte und korrekte Einhebung der Steuern und Abgaben trachten sollte, um damit den wirklich Unterstützungsbedürftigen noch mehr als bisher unter die Arme greifen zu können.

Ich nehme jedenfalls an, daß mir der zuständige Assessor eine Antwort auf diese Fragen geben kann, die mich vielleicht sogar zufriedenstellen wird. Andernfalls kann ich mich ja nochmals zu Wort melden.

*Mi permetta di sollevare il seguente problema per quanto concerne le ville, abitazioni ed altri alloggi. Girando in questi ultimi mesi per l'Alto Adige mi sono preso il tempo di leggere le delibere esposte all'albo dei diversi Comuni. In alcuni casi ho potuto constatare che erano state esposte deliberazioni riguardanti i cosiddetti appartamenti per le vacanze esistenti nel rispettivo Comune, ma personalmente non posso avere una completa visuale della situazione a livello provinciale. Il competente Assessore conoscerà certamente il numero degli appartamenti in parola catalogati sotto il profilo, diciamo fiscale e se trova rispondenza nella realtà che nel solo Comune di Merano esistono 1.300 alloggi di questo tipo, mentre soltanto 200 risultano ufficialmente denunciati a sensi di legge. Se così fosse i motivi potrebbero essere molteplici, come, ad esempio, le difficoltà di identificare predette abitazioni. Non intendo affermare che tutto questo possa avvenire dall'oggi al domani, ma desidero fare presente ai*

*responsabili che per quanto riguarda i motivi di tale ritardo, nonchè i proprietari dei menzionati alloggi, dovrebbero tendere ad una maggiore equità, anche sotto il profilo delle tasse, cercando di creare un livellamento in sede di erogazione di sussidi. Ritengo opportuno che proprio dai più abbienti si pretenda una giusta esazione delle tasse entro il termine utile, per poter aiutare maggiormente le classi economicamente più deboli.*

*Credo che il signor Assessore possa fornire al riguardo una risposta soddisfacente, diversamente avrò modo di richiedere la parola).*

PRESIDENTE: Das Wort hat Regionalassessor Dr. Müller.

*La parola all'assessore regionale Dr. Müller.*

MÜLLER (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Kollege Erschbaumer, die Zweitwohnungsfrage war ja Gegenstand einer Rückverweisung des ersten Gesetzes. Wir müssen uns immer vor Augen halten, daß es sich um eine Steuer zu touristischen Zwecken handelt. Also können nur Zweitwohnungen besteuert werden, die zu touristischen Zwecken benützt werden. Die Einstufung und die Feststellung hat erst mit dem Jahr 1978 begonnen und man kann erst am Ende dieses Jahres genau sagen, wieviel Zweitwohnungen in der Region festgestellt und besteuert worden sind. Momentan bin ich nicht in der Lage, und auch meine Ämter nicht, da zur Zeit eine Menge Rekurse laufen. Erst am Ende des Jahres, nachdem der zweite Teil des Gesetzes erst mit 1. Jänner 1978 zum Tragen gekommen ist, kann ich dann sagen, wie hoch die Anzahl der Zweitwohnungen ist.

*(Assessore per il credito e la cooperazione - S.V.P.): Collega Erschbaumer, la questione delle abitazioni per le vacanze fu motivo di rinvio della prima legge. Dobbiamo sempre tenere presente che si tratta di un'imposta per scopi turistici e quindi si possono includere soltanto alloggi usati soltanto a tale scopo. La classificazione ed il censimento relativo sono iniziati soltanto nell'anno 1978, per cui soltanto alla fine dell'anno in corso siamo in grado di fornire dati precisi sul numero degli alloggi censiti e relativa tassazione. Al momento mi trovo, come pure gli uffici competenti, nella impossibilità di farlo, essendo stati presentati molti ricorsi. Siccome la seconda parte del provvedimento legislativo è diventata operante il 1 gennaio 1978, soltanto verso la fine dell'anno saprò indicare il numero degli alloggi utilizzati a scopo turistico).*

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 14: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 15

L'articolo 15 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Il Comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, sentite le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, o le Pro Loco, nonché, in ogni caso, le Associazioni locali degli albergatori, può apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente aumenti fino alla misura massima complessiva del cinquanta per cento. Dette variazioni possono essere riferite anche a determinate zone del territorio comunale in relazione al grado di sviluppo turistico.

Gli aumenti delle tariffe devono essere deliberati dal Consiglio comunale entro il trenta giugno e sono applicati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le deliberazioni sono divenute esecutive”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 16

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Il rimanente ottanta per cento spetta all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo. Fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, spetta:

- nel territorio ove esista l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, a questa direttamente;
- negli altri territori, alle Associazioni Pro Loco, riconosciute dalla Giunta provinciale, ove esistano”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 17

Il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

“L'imposta e le relative sanzioni amministrative, sono riscosse, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, esclusivamente mediante ruoli dall'esattore comunale, il quale provvede alla ripartizione e al versamento delle quote spettanti, al netto dell'aggio, agli enti di cui al

precedente articolo 16”.

Il quinto comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

“I ruoli sono approvati dalla Giunta comunale entro il quindici luglio ed entro il quindici febbraio di ogni anno. Il Presidente della Giunta provinciale, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone il visto di esecutorietà”.

E' aggiunto all'articolo medesimo il seguente comma:

“Qualora nello stesso Comune operino più enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, la Giunta comunale approva distinti ruoli in relazione alla spettanza dell'imposta a ciascuno di essi”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 18

Il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Le imposte iscritte nei ruoli sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, e dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio”.

Il secondo comma dell'articolo medesimo è abrogato.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 19

Il primo e secondo comma dell'articolo 23

della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

“Il ruolo è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, concernente “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, e nel D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 20

Dopo l'articolo 23, e nel titolo terzo della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 la denominazione del quale è così modificata: “Norme generali, transitorie e finali”, sono aggiunti i seguenti articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater:

#### Art. 23 bis

*(Aggio di riscossione)*

“Per le riscossioni effettuate ai sensi della precedente legge, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruoli, l'esattore comunale è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari dell'imposta.

L'aggio è determinato con deliberazione della Giunta regionale e non può essere inferiore all'aggio medio percepito dagli esattori nel

territorio della Regione per le riscossioni mediante ruoli”.

#### Art. 23 ter

*(Delegazione del gettito dell'imposta)*

“A garanzia dei mutui contratti con Istituti di credito per far fronte ad iniziative in materia di turismo, gli enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, possono rilasciare delegazioni sul gettito delle imposte di soggiorno loro spettanti, entro il limite massimo dell'ottanta per cento, calcolato sulla media degli incassi dell'ultimo biennio”.

#### Art. 23 quater

*(Regolamento di esecuzione)*

“Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i termini e le modalità di applicazione dell'imposta di cui al titolo II”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 21

*(Norma transitoria)*

“Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle controversie, derivanti dall'applicazione della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 pendenti alla data della sua entrata in vigore”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Keine Wortmeldung zum Artikel 21. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen? Artikel 21 ist mit neun Stimmenthaltungen genehmigt.

Es wurde ein Zusatzantrag gestellt, gezeichnet von Müller, Marziani, Durnwalder, nämlich Artikel 22 hinzuzufügen. Er lautet:

*E' stato proposto un articolo aggiuntivo a firma Müller, Marziani, Durnwalder, tendente ad inserire nel provvedimento il seguente articolo 22:*

#### Art. 22

*(Norma transitoria)*

“I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali, presentati alla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere decisi dalla Giunta regionale”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Dichiarazione di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

votanti 42

28 sì

9 no

5 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

abgegebene Stimmen 42, ja 28, nein 9, weiße Stimmzettel 5.

Der Regionalrat hat das Gesetz genehmigt.

Ich mache den Vorschlag, daß wir am Nachmittag zuerst wegen Termindringlichkeiten Punkt 19, die Bilanzänderung, behandeln und dann zu Punkt 15 der Tagesordnung zurückgehen. Dies bleibt verfügt, wenn keine Einwände erhoben werden.

Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt am Nachmittag um 15 Uhr zusammen.

*Il Consiglio regionale ha approvato la legge.*

*Propongo di trattare subito nel pomeriggio il punto 19, la variazione al bilancio per ragioni di termini, per ritornare poi al punto 15 dell'ordine del giorno.*

*La seduta è chiusa. Il Consiglio regionale è riconvocato per pomeriggio alle ore 15.*

(Ore 12.40)

Ore 15.25

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

Wie am Vormittag angekündigt, behandeln wir Punkt 19 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 118: "Dritte Änderungsmaßnahme zum Haushalt der Region für die Finanzgebarung 1978".

Ich ersuche die Regionalregierung um ihren Bericht.

Punto 19) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 118: "Terzo provvedimento di variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978"*.

*Prego la Giunta regionale di fare la sua relazione.*

Ha la parola il Presidente Marziani.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Con il presente disegno di legge la Giunta regionale provvede a rendere operanti, mediante le necessarie variazioni di bilancio la legge regionale 25 agosto 1978, n. 13 concernente l'aggiornamento dei compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli, comitati e dei consulenti e la legge regionale 25 agosto 1978, n. 14 relativa all'aumento dell'indennità da corrispondere agli elettori residenti all'estero che rimpatriano per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del Consiglio regionale che comportano, complessivamente, un onere per il 1978 di lire 106 milioni.

Si provvede nel contempo ad accantonare sul fondo globale, iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa, la somma di lire 140 milioni per far fronte agli oneri derivanti per l'esercizio 1978 dalle autorizzazioni di spesa, previste da due disegni di legge recentemente presentati al Consiglio.

Infine si provvede, in attuazione della delega delle funzioni amministrative in materia di catasto, disposta con D.P. R. 31 luglio 1978, n. 570 recentemente pubblicato, a stanziare sui capitoli n. 550, 560 e 2001 i fondi per far fronte alle più urgenti necessità degli uffici nonchè per concentrare, ove possibile, in unica sede uffici tavolari e catastali.

Il complessivo onere di lire 536 milioni trova copertura per lire 106 milioni nella riduzione delle somme stanziare sul fondo globale iscritto nello stato di previsione della spesa, per 86,6 milioni nell'avanzo dell'esercizio 1977 della Cassa regionale antincendi e per lire 343,5 milioni nel maggior gettito accertato nei proventi delle imposte ipotecarie.

PRESIDENTE: Prego il rappresentante della II<sup>a</sup> commissione, cons. Bolognani, di fare la relazione.

BOLOGNANI (D.C.): La II<sup>a</sup> Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 16 ottobre 1978.

Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale, la Commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge, unitamente agli emendamenti alla Tabella C) allegati alla presente relazione.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist mit sieben Stimmenthaltungen beschlossen.

*La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? Nessuno. Il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi approva? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato con sette astensioni.*

#### Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

#### Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per

l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 3

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella C.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 10 astensioni.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen? Artikel 3 ist mit zehn Stimmenthaltungen genehmigt.

Stimmabgabeerklärungen? Keine.

*Dichiarazioni di voto? Nessuna.*

Da der Regionalrat auf 15 Uhr einberufen ist, kann es mich nicht kümmern, ob die gesetzliche Anzahl der Regionalratsabgeordneten anwesend ist oder nicht. Wir stimmen ab. Es wird dann bei der Abstimmung festgestellt, ob die nötige Anzahl vorhanden ist oder nicht, ansonsten wird die Sitzung für eine Stunde unterbrochen.

Wir stimmen ab getrennt nach Landtagen, zuerst stimmt die Provinz Trient ab.

*Il Consiglio regionale è convocato per le ore 15 e pertanto non mi posso preoccupare se al momento è presente il numero legale. Passiamo alla votazione. In sede di votazione sarà possibile*



*stabilire se esiste il numero legale, diversamente la seduta verrà sospesa per un'ora.*

*Votiamo separatamente per Province, prima vota la Provincia di Trento.*

Le dò la parola sull'ordine del giorno. Ha la parola, però brevemente.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Mi permetto di eccepire alla sua dichiarazione, perchè una variazione di bilancio come questa è un atto formale, che sancisce leggi sostanziali che abbiamo già approvato. Ora, siccome sulle leggi sostanziali il Consiglio si è dichiarato d'accordo e qui manca il numero legale, io prego la cortesia del Presidente di voler sospendere provvisoriamente la seduta o di rinviarla.

*(Interruzione)*

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Io non lo so, ma è un atto formale soltanto questo. Rinviemo la votazione. Potete sempre cambiare opinione, però!

PRESIDENTE: Ich möchte hierzu feststellen, daß die Abstimmung vorgenommen wird, auch aus Respekt dem Legislativorgan gegenüber, welches für 15 Uhr einberufen wurde. Ich habe bereits am Vormittag gesagt, daß wir Punkt 19 der Tagesordnung zuerst und dann Punkt 15 behandeln. Die Abstimmung wird durchgeführt. Ich kann nicht Rücksicht nehmen auf eventuelle Abwesenheiten. Die Feststellung der gesetzlichen Anzahl wird erfolgen, sobald die Abstimmung vonstatten gehen wird.

Wir stimmen ab. Ich kann niemandem mehr das Wort erteilen. Bitte um Verteilung der Stimmzettel zuerst für die Provinz Trient.

*Desidero fare presente che la votazione avrà luogo anche per rispetto verso l'organo legislativo, convocato per le ore 15. Avevo annunciato durante la seduta antimeridiana che avremmo trattato prima il punto 19 e poi il punto 15. La votazione sarà eseguita. Non posso aver riguardo per eventuali assenze. La constatazione del numero legale potremo farla in sede di votazione. Passiamo alla votazione. Non posso più concedere a nessuno la parola. Prego distribuire le schede per la Provincia di Trento.*

Lei chiede la verifica del numero legale?

Scusate, consiglieri, il Presidente decide o dirige lo svolgimento della seduta. Il cons. Paris ha chiesto la verifica del numero legale, noi possiamo verificarlo.

Calma signori, calma signori. C'è una richiesta di verifica del numero legale, il numero legale si verificherà, come detto prima, all'atto della votazione. Ho detto già prima che quando tutti vogliono fare il Presidente, non va mai bene.

Vota prima la provincia di Trento e dopo la Provincia di Bolzano.

Prego distribuire le schede per la Provincia di Trento.

Prego distribuire le schede per la Provincia di Bolzano.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento:

Votanti 19 - maggioranza richiesta 19

12 sì

5 no

2 schede bianche.

Consiglieri della Provincia di Bolzano:

votanti 15 - maggioranza richiesta 18  
13 sì  
2 schede bianche.

Bitte um etwas mehr Ruhe! Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Provinz Trient: Abstimmende 19, erforderliche Mehrheit 19, ja 12, nein 5, weiße Stimmzettel 2. Provinz Bozen: Abstimmende 15, erforderliche Mehrheit 18, ja 13, weiße Stimmzettel 2. Es fehlt die gesetzliche Anzahl. Aufgrund der Geschäftsordnung wird die Sitzung eine Stunde unterbrochen. Der Regionalrat tritt wieder um 16.45 Uhr zusammen.

*Non è presente il numero legale. A sensi del regolamento interno la seduta è interrotta per un'ora. Il Consiglio regionale si riunirà nuovamente alle ore 16,45.*

(Ore 15.48)

Ore 16.48

PRESIDENTE: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Wir wiederholen die Abstimmung über Punkt 19 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 118: "Dritte Änderungsmaßnahme zum Haushalt der Region für die Finanzgebarung 1978". Wir stimmen getrennt nach Landtagen ab. Zuerst stimmt die Provinz Trient ab.

*La seduta riprende. Ripetiamo la votazione sul punto 19 dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 118: "III provvedimento di variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978".*

Votiamo per la Provincia di Trento, prego distribuire le schede.

Prego distribuire le schede per la Provincia di Bolzano.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento:

Votanti 16 - maggioranza richiesta 19  
12 sì  
2 no  
2 schede bianche.

Consiglieri della Provincia di Bolzano:

Votanti 25 - maggioranza richiesta 18  
20 sì  
1 no  
4 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Provinz Trient: Abstimmende 16, erforderliche Mehrheit 19, ja 12, nein 2, weiße Stimmzettel 2. Es wurde hier nicht die erforderliche Mehrheit zur Beschlußfassung erreicht.

Provinz Bozen: Abstimmende 25, erforderliche Mehrheit 18, ja 20, nein 1, weiße Stimmzettel 4. Hier wurde die erforderliche Mehrheit erreicht. Über das Gesetz wurde nicht mit der erforderlichen Mehrheit abgestimmt. Es wird die Bilanzänderung dem zuständigen Gremium für die Überprüfung des Haushaltes überwiesen werden.

Wir kommen, wie angekündigt, zum 15. Punkt der heutigen Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 86: "Bestimmungen über die rechtliche Stellung und über die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen".

Ich ersuche den zuständigen Regionalassessor um seinen Bericht. Es hat das Wort der Regionalassessor Dubis.

Punto 15) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 86: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano"*

Prego l'assessore Dubis di leggere la relazione. Ha la parola l'assessore Dubis.

DUBIS (assessore camere commercio - S.V.P.): Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende attribuire al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano un nuovo stato giuridico e un nuovo trattamento

economico il più vicino possibile a quelli spettanti al personale rispettivamente della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano.

L'occasione dell'intervento legislativo è offerta dall'incertezza e dalla complessità delle fonti ordinamentali attualmente vigenti per gli impiegati delle Camere di commercio e l'intento proposto è quello di operare un ulteriore contributo per la uniformità su base provinciale del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti.

E' del tutto comprensibile che un'operazione di tale fatta comporti delle difficoltà di assestamento derivanti da posizioni e da aspettative trasferite nel contesto di una normativa differente e complessa. Il risultato che qui si cerca di illustrare non va al di là di quello che, a livello provinciale, è ritenuto un buon assestamento per quanto concerne l'impiego pubblico, e le proposte di aggiustamento contenute nel disegno di legge sono state attentamente vagliate e soppesate in contraddittorio con le Organizzazioni sindacali e con la collaborazione delle Amministrazioni camerali.

Ove era possibile, senza tradire lo spirito della operazione di equiparazione, si sono tenute presente le osservazioni delle Organizzazioni sindacali e delle Amministrazioni camerali e così si sono apportati correttivi e si sono introdotte eccezioni al fine di salvaguardare anche l'equità, che deve sempre presiedere ad una attività di legislazione.

E' bene tuttavia notare che tutte le norme eccezionali hanno natura transitoria, cosicchè i correttivi non determineranno sul piano sostanziale e a medio termine alcuna disparità di trattamento rispetto agli impiegati provinciali.

Con l'articolo 1 viene fissato il tema

programmatico dell'intero disegno di legge, stabilendo che le norme vigenti per il personale amministrativo della Provincia Autonoma di Trento si applicano anche al personale della Camera di Trento e le norme concernenti il personale amministrativo della Provincia Autonoma di Bolzano si applicano anche al personale della Camera di Bolzano. Non potendo, tuttavia, le due Camere ottenere l'iscrizione all'Istituto nazionale assicurazione dipendenti Enti locali (INADEL), in quanto le Camere non sono enti locali, come sono enti locali invece le Province, si stabilisce che l'indennità di fine servizio e le norme connesse sono quelle vigenti per l'iscrizione all'INADEL, ma la gestione è assunta direttamente dalle Camere. Le Camere sono altresì tenute alla evidenziazione in bilancio del carico annuale già maturato.

Per l'assicurazione malattia si è tenuto presente che il momento è caratterizzato dalla transitorietà derivante dalla iniziata riforma mutualistica cosicché è opportuno non operare spostamenti di assicurazione che del resto potrebbero cozzare per illegittimità contro i principi della riforma in atto.

Con l'articolo 2 vengono fissate le dotazioni organiche in due apposite tabelle, una per la Camera di Trento e l'altra per la Camera di Bolzano.

Con gli articoli 3 e 4 sono dettate norme particolari per il segretario generale e per il suo sostituto, dato che gli ordinamenti provinciali non prevedono una normativa che disciplini queste due figure.

Con l'articolo 5 si stabilisce un'applicazione automatica per quanto riguarda i compiti assegnati dall'ordinamento del personale delle Province, intendendosi sostituiti gli organi provinciali con quelli camerale.

L'articolo 6 precisa i requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi camerale, dato che le normative provinciali prevedono una pluralità di ruoli e conseguentemente di titoli dei quali è richiesto il possesso all'atto dell'ammissione ai concorsi.

Con gli articoli 7, 8 e 9 si dettano norme di dettaglio per quanto riguarda la formulazione dei rapporti informativi, il Consiglio di amministrazione del personale e la Commissione di disciplina.

Nelle norme transitorie e finali l'articolo 10 dispone l'equiparazione tra le attuali qualifiche derivanti dagli ordinamenti provinciali, nonché la data di efficacia del nuovo inquadramento. Tale articolo stabilisce inoltre il beneficio del riconoscimento del servizio non di ruolo comunque prestato nei limiti di un biennio per intero e per l'eccedenza del biennio in ragione di metà. Naturalmente, questo riconoscimento dovrà tener conto dei riconoscimenti eventualmente già goduti ai sensi della precedente legislazione.

Con l'articolo 11 si prevede, per la Camera di commercio di Bolzano, una norma transitoria per evitare una ingiustificata punizione di coloro che si trovano nella qualifica di Segretario principale alla prima classe di stipendio.

Con l'articolo 12 viene conservata al personale, che gode di un trattamento economico superiore a quello spettante in base alla normativa provinciale, l'eccedenza sotto forma di assegno personale pensionabile riassorbibile con un quinto dei futuri incrementi retributivi.

Con l'articolo 13 si stabilisce l'eccezione della presenza di due sostituti del segretario generale, che sono gli attuali funzionari che appunto svolgono tali funzioni. Questo articolo è un articolo naturalmente di natura transitoria.

Con l'articolo 14 si risolve una grossa questione risalente ancora alla legge regionale 3 novembre 1973, n. 18, la quale sciolse il fondo di previdenza a favore del personale delle due Camere e caricò alle Camere medesime l'onere di corrispondere le pensioni allora in atto e di integrare con pensioni aggiuntive le pensioni corrisposte dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali, cui il personale di allora doveva iscriversi. Poichè un'equiparazione ai dipendenti provinciali comportava anche la necessità di equiparare i dipendenti camerale a quelli provinciali sul piano della previdenza, cioè del trattamento di pensione, con l'articolo 14 si offre al personale camerale la possibilità di mantenere questi benefici, facendosi però carico di un contributo del 2,70 per cento sulla retribuzione complessiva. L'opzione deve in ogni caso essere esercitata entro 60 giorni.

Con l'articolo 15 poi si stabilisce l'applicabilità della disciplina di automatico aggiornamento delle pensioni agli stipendi secondo la previsione contenuta nella legge 29 aprile 1976, n. 177, che si applica alle pensioni della C.P.D.E.L.

Infine l'art. 16, fatti salvi gli effetti esplicitamente o implicitamente introdotti dalla nuova disciplina, dispone l'abrogazione delle leggi regionali in materia di personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**PRESIDENTE:** Prego il Presidente della Commissione di fare la sua relazione. Ha la parola il cons. Paris.

**PARIS (D.C.):** La Commissione ha esaminato questo disegno di legge nelle sedute dell'8 giugno e del 28 settembre 1978.

Prima di aprire la discussione generale la

Commissione ha proceduto alla lettura e all'esame del parere espresso dal prof. Giuseppe Guarino sulle palesi questioni di legittimità costituzionale del disegno di legge stesso, come richiesto dalla Commissione ancora nella seduta dell'8 giugno 1978.

Sul parere medesimo si è svolta un'ampia discussione, nel corso della quale, dopo aver notato l'incompletezza del parere stesso, il cons. Ricci — al quale e con le stesse motivazioni, si sono associati i Consiglieri Virgili e Preve Ceccon — ha sollevato la pregiudiziale circa la inopportunità di procedere all'esame del provvedimento, notando come rappresenti un fatto di contraddittorietà l'ipotesi contenuta nell'articolo 1, che qualifica tutto il provvedimento legislativo, di parificare il trattamento economico dei dipendenti delle due Camere di commercio a quello della rispettiva Provincia.

Ad avviso dei soprannominati Consiglieri questa normativa presenterebbe due aspetti fondamentali negativi: il primo è costituito dal fatto che all'interno della Regione i dipendenti pubblici che svolgono le stesse mansioni verrebbero ad avere trattamenti differenziati, come in effetti sono differenziati i trattamenti delle due Province; il secondo è costituito dal fatto che tale soluzione costituirebbe un ulteriore impoverimento e condizionamento dell'autonomia regionale, ritenendo, a questo proposito, più significativo, per il rispetto delle prerogative regionali, una uniformità di trattamento dei dipendenti in un settore dove la Regione ha competenza in materia di ordinamento.

A rafforzare questa tesi, secondo i Consiglieri soprannominati, contribuirebbe anche la circostanza che, nello stesso articolo 1, si ipotizzerebbe una delega alle Province per la futura

disciplina dei trattamenti ai dipendenti in discorso.

A queste osservazioni ha replicato l'Assessore proponente osservando in primo luogo che non può ritenersi nè sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità, nè impropria la cosiddetta delega bianca, sia perchè in molte altre leggi esistono formule analoghe per la disciplina di altri gruppi di dipendenti, sia perchè, in realtà, con dare attuazione a detta delega la Regione non si spoglia delle sue facoltà di intervenire ulteriormente, quando lo ritenga, a disciplinare, come lo consideri più opportuno, detti trattamenti. Inoltre, a fronte dell'opportunità di un uniforme trattamento su base regionale dei dipendenti camerati, esistono altrettanto validamente le opportunità che in sede provinciale, specie dopo le recenti norme di attuazione in materia, non vi sono dipendenti che, svolgendo analoghe mansioni e simili funzioni, abbiano trattamenti differenziati; in concreto sembra alla Giunta regionale e all'Assessore proponente che debba privilegiarsi il momento della omogeneizzazione all'interno delle singole Province, e ciò anche per ovviare a quanto attualmente sta succedendo particolarmente nella Provincia di Bolzano, dove la consistente differenza nei trattamenti economici tra i dipendenti provinciali e i dipendenti camerati, facilita e concorre ad un preoccupante esodo del personale della Camera di commercio.

A queste osservazioni si è associato il Presidente della Commissione, il quale convenendo sulla omogeneizzazione dei trattamenti economici del pubblico impiego, a livello provinciale, ha peraltro osservato che, proprio in vista di ciò, si ritengono necessari degli emendamenti al disegno di legge, senza dei quali si potrebbero determinare talune sfasature

limitando così la portata e la interezza del provvedimento medesimo. In questo senso si è riservato di presentare direttamente in aula gli opportuni emendamenti, previa intesa con l'Assessore di merito.

A conclusione della discussione preliminare, è stata posta in votazione la proposta del cons. Ricci, per il rinvio dell'esame, proposta che è stata respinta con 3 voti favorevoli, 7 voti contrari, 1 astensione.

Essendosi aperta la discussione generale, questa ha ricalcato sostanzialmente i termini introdotti nella discussione preliminare e quindi si è passati alla discussione articolata.

Nella medesima sono stati introdotti gli emendamenti di cui al testo allegato, di cui uno — all'articolo 10 — è di natura puramente tecnica e quello, istitutivo dell'articolo 11/bis, è inteso ad una sistemazione del personale femminile addetto alle pulizie, uniformemente a quanto in altre analoghe leggi è stato disposto.

Sul disegno di legge in generale la Commissione ha espresso voto favorevole a maggioranza con 3 voti contrari, 5 voti favorevoli e 1 astensione.

Il cons. Ricci si è riservato la presentazione di una relazione di minoranza; a questa richiesta si sono associati i Consiglieri Virgili e Preve Cecon.

Il disegno di legge viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: Es wurde auch ein Minderheitenbericht von den Abgeordneten Ricci des P.S.I., Virgili des P.C.I. und Cecon des M.S.I. eingebracht. Wer wünscht, diesen Bericht zu verlesen?

*E' stata presentata anche una relazione di*

*minoranza da parte dei consiglieri: Ricci del P.S.I., Virgili del P.C.I. e Ceccon del M.S.I..*

Chi chiede di leggere la relazione di minoranza? Ha la parola il cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.-D.N.): On. Presidente, on. assessori.

1. — Di come nasce il problema.

Sarà opportuno, riteniamo, per offrire al Consiglio regionale i dati più idonei, ad una serena valutazione del progetto legislativo, oggi in Aula, richiamare qui, a grandi linee, quella che fu la genesi del provvedimento, con gli impegni presi, gli accordi sottoscritti, fino alla pratica formulazione delle norme, da parte degli stessi uffici legali della Regione. E questo, per rendere più evidenti ancora le divaricazioni tra quanto concordato nel corso dei "confronti", il termine è di moda, e poi non mantenuto, ma per misurare anche le responsabilità politiche, prima che giuridiche, d'una Regione, che contribuisce con i propri uffici a violare lo Statuto di autonomia, conferendo con propria legge alle due Province autonome la potestà di disciplinare materia che a loro non compete.

Quale la posizione giuridica ed economica dei dipendenti camerale alla data del 15 ottobre 1974, allor quando, in un colloquio informativo con l'Assessore competente venne riscontrata l'esigenza di un Disegno di Legge, che disciplinasse la materia ex novo? Esattamente quella che si può desumere dalla lettura della norma regionale vigente e da quella regolamentare delle Camere. Vediamole.

Art. 5 - Comma I - L.R. 5 novembre 1960, n. 23 — "Salvo quando disposto dai precedenti articoli valgono, per quanto concerne lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale camerale, le norme vigenti per il

personale delle altre Camere di commercio dello Stato".

Art. 3 — Regolamento del personale delle Camere di commercio di Trento e Bolzano, approvato con delibera n. 220 del 9 giugno 1969 — "Premesso che al personale camerale sono applicabili - salvo in quanto non diversamente disposto dal presente regolamento - le disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato, ad esso spetta il trattamento economico indicato nelle tabelle approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 263 del 12 febbraio 1968 e successive modifiche".

Ora, non v'è chi possa ritenere errata la posizione di quanti, con nuove norme, intendessero togliere di mezzo motivi di contraddittorietà, perchè se è vero, come è vero, che uniformarsi in Legge a quanto prevede lo Stato per il proprio personale e come stato giuridico e come trattamento economico risponde a un "principio generale", resta altresì vero che una disposizione di Legge regionale indicava, come parametro da applicarsi, la normativa in atto per le Camere di commercio nazionali. Ma un'altra ancora è la realtà che emerge, sul piano giuridico-politico s'intende, dalla lettura dei due sopracitati articoli.

Il Legislatore regionale, infatti, nella valutazione delle funzioni svolte dalle Camere di commercio e della loro particolare natura giuridica, aveva indicato sempre nella normativa nazionale, vuoi dello Stato, vuoi degli Istituti camerale, la naturale collocazione di carriere e compensi. E se contraddittorietà c'era stata, questa, non già nella indicazione di un diverso livello di ordinamento costituzionale va ricercata, bensì nella adozione di norme che, pur riferite all'ambito nazionale, configuravano due

realtà diverse. Tale atteggiamento poi, aveva come sua fondamentale motivazione l'esigenza di attendere le Norme d'attuazione, che configurassero limiti e potestà, entro cui una corretta legislazione regionale avesse da operare.

Ed è in questa realtà giuridica e politica che si conviene, allora, nell'ottobre del '74, tra i rappresentanti sindacali delle due Camere e l'Assessore competente, di ravvisare "...l'opportunità di un futuro: agganciamento del personale camerale delle province di Trento e di Bolzano al trattamento economico e normativo di altro ente sia esso nazionale, regionale o provinciale..", come riporta appunto il verbale di seduta. E tale "opportunità" quindici giorni dopo viene ribadita dai Presidenti delle due Camere di commercio, che sottoscrivono, sempre con l'Assessore competente, un accordo, in cui vengono fedelmente trascritti gli impegni in precedenza assunti con i rappresentanti del personale, nella esatta dizione sopra riportata.

Anche i Segretari Generali delle due Camere, nonché le diverse organizzazioni sindacali che rappresentano gli interessi dei dipendenti siglano, in quell'occasione, l'accordo, che costituisce così base ufficiale di lavoro e di indirizzo, per quanti dovessero poi concretare la normativa.

Evidente appare, che all'atto della firma, sia la volontà politica che i destinatari del provvedimento erano indifferenti al tipo di Ente, alla cui normativa e trattamento effettuare il previsto aggancio. E ciò appare logico, dal momento che il problema così come sorto, non poteva presentare, almeno per uno degli interessati, alcuna implicazione d'ordine costituzionale o di competenza, dal momento che si trattava soltanto di chiarire la propria posizione economica e giuridica nell'ambito delle carriere. In altri termini, era un puro e semplice problema di

personale. Soffermiamoci invece, sulla parola aggancio. Essa, che esclude un qualsiasi travaso di ruoli, pressuppone innanzitutto, nei confronti dell'Ente assunto a parametro, due tipi di omogeneità: una connessa con lo sviluppo di carriera, l'altra in relazione alla natura giuridica delle Camere e alle loro funzioni.

Non è pensabile, infatti, che due Enti della stessa natura giuridica in quanto Enti pubblici e quindi omogenei nello stato giuridico ed economico dei loro dipendenti, possano, per rimuovere norme che sono sì contraddittorie tra loro ma senza effetto sulla uniformità di trattamento a Trento e a Bolzano, ridursi ad accettare o ritenere comunque giuridicamente valido l'aggancio ad un Ente che, nelle due province determina diversità di carriera e di trattamento economico. Ritenere possibile questo è pura follia. Anche perché i due Enti, di fronte a questa realtà, debbono necessariamente constatare come le funzioni da essi svolte, non sono più identiche, anche se derivate loro dalla stessa natura giuridica che li fa identici, dal momento che a Bolzano esse trovano una retribuzione diversa e superiore che non a Trento.

Altro è, infatti, stabilire che se "il trattamento economico complessivo del personale camerale o di parte dello stesso risultasse superiore, anche sotto il profilo dello sviluppo futuro e passato della carriera, al trattamento del personale dell'Ente suddetto, la eccedenza sarà conservata a titolo di assegno personale da assorbire in ragione di un quinto sui futuri miglioramenti economici...", altro è, invece, sopprimere qualifiche e modificare parametri, nei confronti di uno dei due Enti oggetto del provvedimento oggi in discussione.

Ma è da notarsi che per concretare queste



“enormità” giuridiche non è che si sia lesinato sul tempo. Risale, infatti, ai primi giorni del '76 la messa in cantiere delle norme su cui, oggi, si svolge la nostra relazione di minoranza, mentre bisognerà aspettare il dicembre dello stesso anno, il mese dei regali, perchè il bozzolo si schiuda, per consegnare agli interessati, che le contestano a più riprese, le prime copie del provvedimento, dopo di che, inizia il tempo della riflessione, che dura ben dieci mesi, finchè, nell'ottobre del '77, dopo che il Comitato legislativo regionale ha raggiunto, definitivamente, le proprie certezze, il complesso delle norme approntate viene trasmesso alle Camere di commercio che, di fronte a fondati dubbi di legittimità costituzionale, provvedono ad assumere i necessari pareri.

Intanto si è giunti al 14 novembre del '77 ed il Disegno di legge inizia il suo iter regolare, dal momento che viene depositato presso la Presidenza del Consiglio e quindi trasmesso alla competente Commissione, subito anch'essa nella necessità di assumere una consulenza sulla legittimità costituzionale del provvedimento, in ordine ad alcuni problemi di competenza e di normativa sul personale. Problemi questi, che ebbero una loro risposta nel settembre del corrente anno, dopo di che, si è giunti alla votazione finale del Disegno di Legge il 28 di settembre u.s.

Appare quindi dalle pieghe della cronaca fin qui esposta, come questo “sogno” perseguito per dare una coerente risposta alla esigenza di chiarire e definire, in materia di personale delle Camere, le contraddittorietà sorte da precedenti interventi legislativi, abbia conosciuta la data del “sonno di Aligi”, senza che i previsti meccanismi posti in essere dal Regolamento del Consiglio, chiamassero alla realtà, per il tempo d'esame che

ci riguarda, chi andava richiamato, mentre ora, in limine mortis del Consiglio, si impone ai relatori di minoranza, contro ogni etica politica e di Regolamento, di restare i “prigionieri del sogno”, dalla Giunta voluto.

## 2.— Delle deviazioni costituzionali.

Non v'ha dubbio che il rinvio, fino ad oggi attuato, per quanto concerne il trattamento economico e di carriera del personale camerale, alle norme dell'impiego statale o delle altre Camere di commercio, trova la sua legittima scusante nella carenza di Norme d'attuazione. Ma è di questi giorni che il silenzio governativo ha cessato di costituire remora, per quanti nutrissero dubbi sulla realtà delle competenze. Anche se sarebbe stata sufficiente, in relazione ai dubbi, una “piana lettura” (il termine non è nostro ma, in omaggio alla parabola del tributo, appartiene al prof. Guarino) dell'art. 4, punto 3 - Statuto di Autonomia che, nello statuire le funzioni della Regione, recita:

“Ordinamento delle Camere di Commercio;

Le Norme d'attuazione però, restano indispensabili, per possedere un quadro completo del problema. Che è poi un problema di paternità. Infatti, le Camere di commercio sono une, come figlio, ma trine nel padre. Ed eccone le prove:

Art. 2—“Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, esercitate, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate dalla Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi e nei limiti.... (omissis)”

Art. 3, III comma —“Spettano alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Camere di Com-

mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nelle materie di competenza delle suddette province... (omissis)"

Art. 4—"Le funzioni amministrative, non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente art. 1, esercitate dall'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, quale Ufficio statale decentrato presso le Camere, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle Camere medesime... (omissis)

Da ciò si deduce che le due Province autonome possono anche disporre con legge una destinazione diversa delle funzioni amministrative in materie di loro competenza, ma non vantano alcuna potestà ordinatoria sugli Istituti, di cui lo Stato continuerà a servirsi per proprie funzioni amministrative. Da notare poi che, nella fattispecie, nessuna norma d'attuazione interviene a disciplinare il personale delle Camere, per quanto attiene il passaggio agli Enti Autonomi Territoriali investiti di competenza, o per la opzione presso altre Amministrazioni, come di regola è sempre avvenuto per analoga materia e situazione. Ma il silenzio non è voluto, è dovuto.

In effetti, lo Stato parte dal presupposto giuridico che le Camere di Commercio, pur chiamate ad operare in regioni a varia autonomia, conservano una loro unità di funzioni che trascende l'autonomia stessa, tanto da essere destinatarie di una Legge nazionale di riforma, ai cui principi, se e in quanto "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato", pur nell'esercizio della propria potestà, la Regione stessa si dovrà uniformare. E non v'è dubbio che in tale riforma troveranno posto anche norme innovative in materia attinente il personale, con rapporti e forme d'impiego nuovi e che, comunque, non sarebbe opportuno disattendere. Ed è qui, allora, che cade tutto il discorso del prof. Guarino sul

"rinvio materiale o ricettizio".

Egli imposta il suo ragionamento sul presupposto che "il tema programmatico dell'intero disegno di legge" sia quello di attuare la "equiparazione fra personale camerale e personale provinciale". Non lo preoccupa affatto se l'emanazione di quella che egli chiama una "norma in bianco", una specie di contenente cioè, da riempirsi con il contenuto d'una norma provinciale e quindi estranea alla normativa regionale, determini una invasione di competenza nella sfera riservata statutariamente e quindi in via esclusiva, alla Regione. Come non lo preoccupa affatto la diversificazione dei trattamenti economici e normativi che simile procedere pone in essere tra le due Camere di commercio, caratterizzate, invece, da identità di compiti. Egli mostra di ritenere che un simile procedere non intacchi alcun principio, convinto com'è che tutto ciò resti circoscritto a un puro aspetto di "tecnica legislativa".

In realtà, se tale suo ragionare avesse un fondamento, a che servirebbero, all'interno dello Statuto, le ripartizioni di competenze? Tanto più che nel solo esercizio di queste si può attuare, concretamente, la unitarietà della disciplina giuridica nei confronti di due Enti, chiamati ad operare in due Province, in cui il personale vanta ordinamento giuridico diverso. Questo non significa che la Regione non possa recepire la norma di un altro ordinamento. Significa solo che la norma correttamente accolta non può produrre, all'interno dell'ordinamento regionale, effetti giuridici nuovi, ogni qualvolta il Legislatore competente la modifichi, la innovi o la sopprima.

E' chiaro, infatti, che all'interno di una attività legislativa esistono "limiti" e "materie". I primi non si possono valicare, le seconde non si

possono regalare. Tutto questo riferito, naturalmente, ai vari livelli d'intervento. Ora, se questa è la regola, altrettanto chiaro deve risultare che Organi diversi non possono intervenire sulle stesse materie ed entro gli stessi limiti.

Del resto, cos'altro ha ribadito lo Stato se non questo concetto, quando nel negare il visto ad una legge della Provincia di Trento, che invadeva la sfera di competenza ordinatoria della Regione, in materia di Servizi socio-sanitari a livello comprensoriale, richiama il Legislatore provinciale al rispetto dei limiti che lo Statuto pone, alla sua sfera di produzione legislativa.

Ed è fin troppo semplice constatare come l'analogia dei due comportamenti, quello provinciale prima e quello regionale adesso, coincidano, da livelli diversi, alla identica volontà di braconaggio politico-giuridico, all'interno di riserve legislative dove, purtroppo, anche i guardiacaccia sono i complici dei violatori.

### 3. — Dei motivi di illegittimità.

Vittima del rinvio ricettizio alla produzione legislativa delle due Province non è però soltanto la Regione, dal momento che proprio in virtù di tale procedere, anche il personale delle due Camere di commercio si trova associato all'identico destino. Solo che, in questo caso, alla violazione statutaria sulle competenze, si aggiunge la violazione ai principi d'uguaglianza sanciti all'articolo 3 della Costituzione.

Ma vediamo di enuclearne i motivi. E' vero che una Legge regionale del '60, per quanto concerne lo statuto giuridico e il trattamento economico dei dipendenti camerale fa riferimento alle altre Camere di commercio nazionali. Ed è anche vero che i due successivi Regolamenti, adottati dalle Camere nel 1969 facevano riferimento, invece, al personale civile dello Stato. Ma è anche vero che lo Stato, con decreto

del Ministro dell'Industria, ha previsto, nel marzo del '70, che si equiparasse al proprio personale quello che presentava servizio presso le Camere.

Da ciò si deduce: a) in tutto il territorio della repubblica si applica, per quanto attiene le Camere di commercio, il trattamento accordato ai dipendenti dello Stato. b) nella Regione Trentino-Alto Adige si fa riferimento alla stessa disposizione e ad altre norme attinenti le Camere di commercio nazionali. Ma non solo questo si deduce. Appare infatti inoppugnabile che la stessa omogeneità di trattamento era presente, non solo in tutte le Camere di commercio extraregionali, ma era presente, tale omogeneità, anche nelle due Camere di commercio regionali, su cui proprio l'Ente Regione esercita la propria attività di vigilanza e di controllo.

Ora, di fronte a questa realtà di trattamento omogeneo, altra realtà esiste a contraddire la prima; ed è quella delle due Province autonome. Che hanno esercitato una potestà legislativa diversificata, perchè diversi sono i limiti entro cui esse hanno voluto ordinare i propri uffici ed il personale ad essi preposto, anche perchè molteplici possono essere le concezioni sulla attività amministrativa da svolgere e quindi tra di loro differenti risultano i modelli assunti, per concretamente operare. Ma a diversità di modello corrisponde diversità di inquadramento per chi il modello è chiamato a rendere operativo, come a diversità di sviluppo di carriera, in cui i parametri giocano a rimpiazzino, corrisponde un trattamento economico diverso.

Allora, le due province non sono, sotto questo profilo, due entità omogenee. Da ciò ne consegue che il preventivato "Aggancio" al trattamento economico e normativo dei dipendenti camerale all'Ente provincia comporterebbe

la frattura di quella unitarietà di trattamento fin qui goduta, introducendo nei due Enti comportamenti giuridici differenziati. Ma un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale va ricercato nel fatto che alle diversità di trattamento corrisponderebbe l'unico elemento di omogeneizzazione che resterebbe in piedi: quello della identità delle funzioni.

Sicché la Legge regionale che rende possibile una diversificazione del trattamento economico e giuridico con la delega alle Province munite di potestà legislativa primaria della facoltà di regolamentare una tale situazione, non crea affatto un provvedimento inteso a disciplinare una diversità di compiti e di funzioni. Anche perchè, sotto il profilo costituzionale, ciò non sarebbe consentito.

Ma allora, è nella natura stessa delle Camere che sta la indicazione di un corretto intervento legislativo. Sia a Trento che a Bolzano esplicano esse le identiche funzioni e sono soggette, per disposizione statutaria e per norma d'attuazione, non solo alla potestà legislativa della Regione, ma anche alla sua tutela e vigilanza. Da ciò ne consegue che proprio per la identità delle funzioni, per la unicità dell'Ente abilitato all'ordinamento e ai controlli, si vedrebbe violato il principio di "generalità della Legge", quando si volesse affidare ad altri la potestà di determinare di fatto, con proprie norme, una diversificazione giuridica di chi diversificato non è.

Ma è proprio in questa realtà abnorme che verrebbe a verificarsi, qualora, al posto del legislatore legittimato all'intervento, cioè quello regionale, altro ne subentrasse, nella fattispecie il legislatore provinciale, il motivo di incostituzionalità su cui ci si è scordati di chiedere o si è finita la dimenticanza nel domandare, per la

consulenza assunta, il parere del prof. Guarino. Che non avrebbe fornita, ne siamo certi, una nuova teoria del "contenente" e del "contenuto", per giustificare la palese offesa che la legge arreca al principio di "uguaglianza", dal momento che la diversificazione del trattamento non avviene per la precisa volontà del legislatore che, posto innanzi alla necessità di evidenziare situazioni obiettivamente diverse, queste pone in legge, ma lascia, invece, che le diversificazioni si producano per germinazione spontanea, dallo stesso meccanismo della norma.

Cerchiamo di scoprire, allora, come si potrebbero identificare simili differenze e come, da un punto di vista giuridico, si potrebbero porre. La prima, tra esse, è di natura geografica: le Camere si trovano ad operare in due Province diverse. Ma costituisce questo dato una diversificazione tale, da richiedere una lacerazione al principio della "universalità" del precetto di legge? Il problema neppure si pone, dal momento che l'appartenenza ad un ruolo organico di due Enti, chiamati a svolgere le stesse funzioni in luoghi diversi rientra nella natura delle cosiddette "categorie soggettive", incapaci, quindi, di produrre distinzioni. Potrebbero allora nascere queste, dalla diversa natura degli atti, che gli appartenenti alle due Camere compiono, o dalla loro diversa attività? Sì, potrebbero. Qualora però tale diversità di atti e di funzioni realmente esistesse, dal momento che rientrerebbero esse nella natura delle cosiddette "categorie oggettive" e quindi capaci di produrre distinzioni. Ma questo, lo sappiamo, non può interessare il caso in esame. Ed allora?

Ed allora resta da valutare se e quanto, nel nostro procedere legislativo, si violi ed offenda anche il precetto costituzionale di cui all'art. 97. Dispone, al comma I:

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”.

Innanzitutto, non v'è chi non veda come tale precetto sia intimamente connesso con quanto l'art. 3 della Costituzione prescrive in fatto di uguaglianza dei cittadini. In secondo luogo, balza evidente, anche ad una lettura affrettata, come l'attività organizzativa degli uffici si coordini ad un fine ultimo, che è quello del “buon andamento” e della “imparzialità”. Ma nella fattispecie, qualora si verificasse la differenziazione retributiva e di carriera all'interno di due Enti ad identica organizzazione di uffici, perchè volti e gli uni e gli altri, a prestare identico servizio, chi ne verrebbe a soffrire sarebbe di certo il “buon andamento”, a causa dell'offesa portata alla “imparzialità”, da garantirsi costituzionalmente a chi lavora.

Ma il problema comporta una ulteriore domanda: da quanto tempo esistono le Camere di Commercio? Quando noi, relatori di minoranza, ci siamo affacciati alla vita, le abbiamo trovate ormai operanti. E questo, almeno, è un dato certo. Ma se erano operanti allora, non è forse da supporre il diritto, all'interno di una organizzazione ormai consolidata, a mantenere il proprio stato giuridico, con tutto ciò che esso comporta? E se sì, com'è pensabile che si possa all'improvviso e senza giustificazione alcuna, modificare l'ordinamento delle carriere, attribuendo un trattamento economico diverso?

Ma accanto a tutte queste domande, che non lasciano dubbi sulla natura delle risposte, un ulteriore interrogativo sorge spontaneo: quello sul metodo. Sì, perchè tale stravolgimento dovrebbe avvenire, per volontà della Regione,

con il puro e semplice richiamo alla normativa provinciale, abilitata invece a disciplinare realtà e situazioni del tutto diversi. Ed anche per questa risposta, sul piano della illegittimità, non possono sussistere dubbi.

#### 4. — Delle opportunità.

Non solo motivi di ordine giuridico però esistono, per consigliare alla Giunta regionale il ritiro del Disegno di legge, su cui noi abbiamo formulata la nostra relazione di minoranza. E sono motivi questi, a nostro avviso, affatto trascurabili, anche se la loro natura attiene più all'ordine politico del problema. Anzi osiamo dire, proprio perchè d'ordine politico queste valutazioni, che noi presentiamo alla attenzione della Giunta e del Consiglio regionale acquistano particolare rilievo, ai fini di una ragionata considerazione dell'intera materia.

E' di questi giorni, infatti, la notizia che il Disegno di Legge governativo n. 1085 sul “Riordino delle Camere di Commercio” inizierà quanto prima l'iter parlamentare, dal momento che in Senato si è da tempo conclusa la discussione generale sullo stesso. Ora, noi sappiamo che le forze politiche abilitate a governare “l'emergenza” hanno se non altro concordato sulle linee generali del riordino, anche se le più rappresentative tra esse hanno depositato dei propri disegni di legge.

Non sembra, allora, opportuno attendere la riforma? Anche perchè talune fra le soluzioni prospettate possono sicuramente richiamare l'interesse del legislatore regionale. Se ne citano due: quella che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, e l'altra, non meno importante, che le disposizioni contenute in Legge siano applicabili alle regioni a statuto speciale, in quanto compatibili con i

loro statuti.

Ma un ulteriore motivo esiste, a consigliare una battuta d'arresto. Va esso ricercato nelle conclusioni a cui è giunto il recente convegno di Modena, sulla scorta di un dibattito, che ha visto impegnati il mondo politico, quello accademico, il mondo imprenditoriale e quello delle Camere di Commercio, alla ricerca, e gli uni e gli altri, delle risposte da dare ad una riforma capace di fare degli istituti camerali, in un mondo sempre più organizzato, quell'essenziale "strumento di mediazione tra istituzioni e imprenditoria", di cui parla la relazione al Disegno di Legge governativo.

Le soluzioni individuate nel Convegno formeranno oggetto di discussione in sede parlamentare, per l'impegno in tal senso assunto dal potere politico presente. Non interessa, quindi, riportarle in relazione. Ciò che interessa, invece, è rilevare la posizione di rilievo e di privilegio che vanta la nostra autonomia.

Lo dimostrano le decisioni assunte nei confronti degli altri Poteri regionali. Esso sono:

- a) per la composizione e la nomina degli organi camerali, anziché lasciare libero campo alle regioni, si provvederà ad elaborare una "Legge quadro" a livello nazionale;
- b) il controllo che dovrebbe fare capo alle regioni, sarà disciplinato da norme statuali;
- c) l'eventuale scioglimento del Consiglio di una Camera di commercio sarà fatto con decreto del Presidente della Repubblica non già con provvedimento della Regione.

Se tutto questo, allora, evidenzia una precisa volontà politica di comportamento in questo delicato settore dell'ordinamento, perchè mortificare noi, con provvedimenti di questo tipo, ciò che dovremmo invece rendere modello di efficienza e di operatività?

Anche la risposta a questo quesito, Onorevoli Consiglieri, non può, per noi relatori di minoranza, che consigliare il ritiro della Legge.

Anche in questo caso, infatti, era sufficiente la lettura della norma statutaria, di cui all'art. 4, punto 7, che nello statuire le competenze regionali, recita:

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

Che è poi la dizione esatta che il Legislatore nazionale riserva anche per la Camere di commercio. Come l'identico comportamento lo si ritrova all'interno delle Norme d'attuazione — e come potrebbe essere diverso, se premessa ad ogni civile società è l'armonia dell'ordinamento giuridico — quando nel D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, all'Art. 2 1° Comma, si dice che

"...la regione Trentino-Alto Adige è competente a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri..." (omissis)

Anche in questo caso, allora, come in quell'occasione, ciò che sorregge i responsabili dell'attività di governo non è la chiarezza della norma, bensì la oscurità del loro disegno politico.

Ma in quella circostanza, almeno, la deviazione costituzionale l'aveva tentata la Provincia, con propria legge, nel complice silenzio della Regione, mentre oggi è la Regione stessa che, rotto il silenzio, autorizza, con propria legge, la spoglianza subdola delle proprie competenze.

5. — Dei francesismi.

Ci dobbiamo interessare, adesso di uno dei peggiori tra di essi: la omogeneizzazione. In effetti, tutta la filosofia del Disegno di Legge, per quanto ridotta all'osso nella relazione dell'Assessore competente, si basa esclusivamente su di essa. Ma ci è stato dato di vedere, infatti, una così povera motivazione di intenti, in vent'anni di vita legislativa, tanto da

far pensare, non avendo noi alcun dubbio sulle capacità discorsive e di ragionamento della onorevole Giunta, che la virtù francescana della povertà risponda, oggi, non ad un esercizio dello spirito, bensì al desiderio di nascondere le vere motivazioni, che ispirano il provvedimento.

Precisa, infatti, la relazione: "il risultato che qui si cerca di illustrare non va al di là di quello che, a livello provinciale, è ritenuto un buon assetto per quanto concerne l'impiego pubblico..." E ancora: "Ove era possibile, senza tradire lo spirito della operazione di equiparazione, si sono tenute presenti..." ecc. ecc. Quindi, omogeneizzazione e nient'altro.

Onorevoli Consiglieri, non è che i relatori di minoranza non credano a questa esigenza, è che non credono che lo scopo della legge sia questo o, quantomeno, che le norme di cui si discute siano capaci di conseguire l'obiettivo che la Giunta Regionale ha indicato. E non lo raggiunge ne sul piano logico e tantomeno su quello giuridico. Sarebbe sufficiente la dimostrazione di questo, per documentare l'inconsistenza della legge e, quindi, la sua inutilità.

Solo che a giustificare, sul piano politico s'intende, ciò che sul piano del Diritto torna tanto difficile giustificare, si è avanzata la tesi, da parte della Provincia di Trento e della sua maggioranza, che non vi può essere omogeneizzazione, se questa non viene trasferita sul territorio. Ergo, questa è una legge che salva la coscienza.

Ma non v'è chi non veda la capziosità del ragionamento. A prescindere, infatti, dalla loro natura, tutti gli Enti si trovano ad operare sul territorio, in funzione del quale presentano servizi, entro confini politico-amministrativi ben delineati. Ciò che interessa, allora, agli effetti dei

problema proposta, è la loro natura. Ed è suggestivo, certo, a questo punto guardare all'orto di casa. Perché, si dice o si lascia capire, possedendo le due Province potestà legislativa primaria, possono nell'ambito del loro territorio, ritagliare sul loro vestito economico-normativo, anche il vestito degli altri Enti, che sullo stesso territorio si trovano ad operare.

Mette conto chiarire, così di sfuggita, come proprio l'istituzione delle prime autonomie abbia portato a rompere l'equilibrio che fino a quel momento, entro indici di tolleranza, s'era pur mantenuto nei confronti del pubblico impiego, tralasciando, certo, ogni altra considerazione relativa alle varie categorie esistenti nei rapporti di lavoro.

Ed è da lì che affiorano le radici lontane dell'odierna esigenza di omogeneizzare, tant'è vero che lo Stato continua con insistenza a negare il visto alle leggi di Enti Autonomi, che differiscono nello stabilire, ad esempio, trasferite e indennità, quote in misura difforme da quelle riservate ai propri dipendenti.

Ma perché, allora, la Provincia di Trento ha fatto questa scoperta della territorialità? Evidentemente, non in quanto Provincia, o meglio, non solo perché provincia. Altrimenti resterebbe da chiedersi quale motivo le vieti di riservare ai propri dipendenti un trattamento difforme da quello delle altre province d'Italia. Chiaro, allora, che il discorso la Provincia lo pone, perché dotata di una propria esclusiva potestà di ordinamento. Esattamente come la Regione.

Il primo discorso, allora, per un corretto procedere nell'omogeneizzazione, sarebbe quello da condursi fra i tre Enti autonomi territoriali, che sono riusciti tra di loro a differenziarsi, persino nella misura degli assegni familiari. Solo che, innanzi alla vacuità di questi sforzi a livello

di Regione, si finge di credere, ora, che tutto ciò sia risolvibile nell'ambito delle Province. E non, si badi bene, in relazione ad altri enti, la cui costituzione ed il controllo loro spettano in via primaria, o perchè direttamente trasferiti dallo Stato, ma in relazione al fatto che si trovino ad operare sul territorio delle due Province, anche se, per la loro natura giuridica, godono già di situazioni omogenee equivalenti, e nella disciplina organizzativa e nella identità delle funzioni, come pure, per giusta conseguenza, nella uniformità del trattamento economico.

Tutto ciò con l'aggravante, inoltre che una volta sottratte alla omogeneità delle altre camere di commercio nazionali, non vengono trasferite, le nostre, alla potestà ordinatoria della Regione, che sola potrebbe conservarle identiche se non nei confronti della normativa nazionale, certamente nei confronti della propria, ma vengono trasferite invece alle due Province, che già diversificate tra loro nella rispettiva organizzazione dei rapporti d'impiego, verrebbero a trascinare anche le Camere in questa divaricazione disomogeneizzante, nel momento stesso in cui tutto ciò si giustifica in nome della omogeneizzazione.

Logico, allora, che in simile procedere campeggi il regno della illogicità. Che non appartiene solo al ragionamento, poichè, per concretarsi in precetto, ha pur bisogno della norma, che non può essere altro che norma irrazionale. In tal modo, per situazioni eguali ed omogenee si varano norme diverse, la cui applicazione appare subito incoerente e quindi contraddittoria, non solo con la realtà della disciplina fino ad oggi operante, ma con gli obiettivi, pure, che il Legislatore regionale dice di avere.

Ecco, allora, onorevoli Consiglieri, che accan-

to al barbarismo della parola, si snoda anche la illegittimità di tutto un ragionare, posto a sostegno delle tesi che ispirano il processo legislativo, tanto da inficiare la validità della norma così come formulata.

Se ne raccomanda, pertanto, la rielezione.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort?

*Chi chiede la parola in discussione generale?*

Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Ma io devo dire, signor Presidente, che mi ritrovo ovviamente nelle argomentazioni di carattere giuridico, che sono state testè svolte dal collega Ceccon, e mi pare anche da questo punto di vista, con concretezza, con precisione in ordine al dubbio e quindi al voto che avevamo sollecitato in sede di commissione legislativa circa l'incostituzionalità del disegno di legge, in quanto appunto si ravvisa nel provvedimento un atto che riteniamo non conforme a quella che è veramente la potestà ordinatoria della Regione e soprattutto un atto che non si giustifica sul piano della opportunità politica. Il rifiuto, quindi, di questo disegno di legge da parte del gruppo comunista, ha innanzitutto questa motivazione di ordine costituzionale, ma anche due altre motivazioni di opportunità politica, nel senso che non è concepibile che venga affrontato, e venga affrontato in questo momento di fine legislatura, alla vigilia del rinnovo del Consiglio, un problema settoriale particolare, riferentesi al personale, che si è lasciato come vedremo nel passato, disciplinare spesso con atti amministrativi da parte delle Camere di commercio,



addirittura in contrasto e al di fuori della norma di legge sancita da questo Consiglio e non si ponga mano contemporaneamente al problema del riordino dell'ente, che è invece la materia di competenza primaria, legislativa, di ordinamento da parte della Regione.

E vi è un problema di merito, nel senso che non accettiamo il fatto che in nome di una mistificante omogeneizzazione si divaricano i trattamenti economici, secondo un quadro di riferimento che invece introduce ulteriori disuguaglianze e disparità tra lavoratori che dipendono da un ente unitario, anche se rappresentato da due istituti nella Provincia di Bolzano e nella Provincia di Trento, e che si vengono a trovare con trattamenti e situazioni completamente diversi tra loro. Il nostro "no" è ulteriormente riferito, se l'assessore consente, ad un metodo che si ripete ormai da sempre, direi, in questa Assemblea, come in altre, che è quello di dire sempre e comunque sì ad ogni spinta e richiesta particolare, senza curarsi, e non diciamo che non ci siano spesso delle motivazioni da parte dei richiedenti, ma senza preoccuparsi, come ente istituzionale delle contraddizioni e delle conseguenze negative che determinati provvedimenti possono mettere in essere e, dall'altra parte, della struttura pubblica e della loro funzionalità. Oramai avvertiamo tutti che delle Camere di commercio si sta discutendo, si è discusso in modo particolare, quando si è andati nel '70 alla costituzione dell'ordinamento regionale nel resto del Paese, si è ripreso, come ricordate, nella legge 382 nei decreti presidenziali attuativi 616 e 617, c'è addirittura una norma molto tardiva del nostro Statuto di autonomia, recentemente approvato, che ripropone tutto questo problema e d'altra parte dimostra quanto sia andato avanti anche il

dibattito, il confronto tra le forze politiche e sociali all'interno delle stesse istituzioni, in quanto si avverte l'esigenza di una riforma radicale e organica delle Camere di commercio, e in rapporto alle potestà, alle funzioni che sono state assegnate alle regioni, o per esempio nel caso nostro alle Province autonome, e quindi alla struttura invece tradizionale, alle competenze di questi enti e dall'altra parte all'esigenza primaria e fondamentale di ricondurre tutte le funzioni agli enti elettivi, agli enti istituzionali e quindi, in questo contesto, riconsiderare, riorganizzare, rivedere quello che stamattina chiamavo, anche a proposito del turismo, gli enti strumentali. Ora sappiamo che presso il Parlamento sono stati depositati diversi disegni di legge di iniziativa governativa, ma anche di altre forze politiche, tra i quali la mia, e la stessa legge 382 del 1975 ha reso più serrato questo dibattito che riguarda la natura, la collocazione istituzionale e il ruolo della Camere di commercio. Ora, a giudizio nostro, non si tratta solo di adeguare all'ordinamento democratico dello Stato, con oltre 30 anni di ritardo tra l'altro, istituti che la legislazione del '34 avevano modellato in coerenza con la concezione del corporativismo fascista, stravolgendone la originaria natura associativa, ma si tratta di ripensare il ruolo della istituzione camerale e di verificarne la validità in uno Stato nel quale è avviata, sia pure con ritardi e con delle lacune, una profonda riforma delle strutture burocratiche e amministrative, sulla base del decentramento e dell'esaltazione delle autonomie regionali e locali; in una società, d'altra parte, articolata, nella quale gruppi, categorie, forze sociali danno vita a molteplici poli di aggregazione, che vanno considerati, e in un paese che, proprio perché travagliato da una crisi profonda, riteniamo che può avviarsi ad

uscime soltanto nella misura in cui introduce degli elementi di direzione programmata della autonomia, delle economie, assicurando una riqualificazione delle sue strutture produttive, anche in rapporto proprio al collegamento con il mercato e con le sue trasformazioni che è una delle prerogative delle Camere di commercio.

Ora noi riteniamo che occorra avere presente questo quadro di assieme, il dibattito, le proposte legislative, le esigenze che sono largamente avvertite all'interno delle regioni, il quadro della situazione politica e sociale del paese che richiede di procedere in avanti, sulla base di un certo decentramento, di una certa riforma della strutture burocratiche e amministrative dello Stato, da cui non può essere disaggregata la situazione particolare e specifica delle Camere di commercio, proprio perchè riteniamo che vada anche ricondotta una determinata funzione di carattere associativo e preminente, che aveva nel momento della nascita e che oggi riteniamo può essere quella più corrispondente all'esaltazione di un pluralismo di carattere sociale, di forze di categorie, di gruppi professionali, che hanno bisogno di avere da parte di questa associazione tutti quegli interventi e quella assistenza necessaria. Ora, quindi, se guardiamo la questione da questo punto di vista, noi diciamo che in primo luogo va superato il carattere corporativo tuttora mantenuto dalle attuali Camere di commercio. Non è ammissibile che siano affidati ad organismi costituiti sulla base di rappresentanze di categorie sociali e che ne sono per giunta espressione solo indiretta delle funzioni pubbliche, di carattere generale, che spettano al nostro ordinamento democratico all'assemblea elettiva! E qui mi meraviglio che voi, uomini del governo provinciale, dei partiti di maggioranza,

che fate le grandi affermazioni sull'autonomismo e quindi sull'esigenza della salvaguardia, dell'arricchimento, della specificità, della peculiarità della caratteristica autonomistica della Regione e delle due Province autonome, da questo punto di vista non cogliate questo elemento di fondo, e cioè che non si può continuare ad assegnare funzioni pubbliche di carattere generale, ripeto, ad organi come questi proprio perchè devono essere ricondotti all'interno di un sistema democratico, come il nostro, fondato sulle Regioni e sull'autonomia, nell'ambito di un ordinamento che valorizzi, esalti soprattutto funzioni e ruoli da parte delle assemblee elettive. Altra poi è la questione dell'uso strumentale di quelle funzioni, degli organi con cui quelle assemblee riterranno di andare ad affrontare determinati problemi.

In secondo luogo crediamo che vada superata questa commissione, che oggi esiste fra funzioni pubbliche di tipo amministrativo, che quindi vanno ricondotte all'amministrazione pubblica, e compiti invece di natura promozionale, che possono legittimamente affidarsi ad organi di natura associativa, ma in una corretta concezione riteniamo anche pluralistica. Questa opera è stata avviata, nei limiti del possibile, con un decreto attuativo della legge 382, con la recente norma di attuazione statutaria, ma ci sembra che trasferire alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative esercitate dalle Camere di commercio nelle materie di competenza delle Province stesse.

In terzo luogo crediamo che debba essere rigorosamente garantita la effettiva rappresentatività, democraticità e autonomia delle nuove Camere di commercio, così da farne dei momenti di effettivo pluralismo e di espressione autentica delle imprese commerciali, industriali,

artigiane, agricole e che quindi superi quegli elementi di restrizione che attualmente ci sono. Basta il fatto che il Presidente della camera di commercio viene designato dalla Giunta regionale a sottolineare come nemmeno questa funzione associativa viene garantita da parte dell'organismo camerale e quindi esiste questa commistione, dicevo, tra funzioni pubbliche di tipo amministrativo e compiti di natura promozionale.

Questo significa che certo qui devono andare questi organismi ad un'elezione diretta degli organi, da parte degli imprenditori, a una autonoma determinazione degli statuti e a una liberazione dei controlli esterni che su di loro pesano.

Ora secondo noi, e a questi principi si ispira la nostra proposta di legge parlamentare, le attuali Camere di commercio vanno soppresse e costituiti invece, in loro vece, degli organismi che debbono essere concepiti come strumenti al servizio delle imprese, per aiutarle a fronteggiare i difficili e complessi compiti che loro si pongono in rapporto con il mercato, organismi che non si sostituiscono in alcun modo alle responsabilità proprie dei livelli istituzionali delle libere associazioni professionali e sindacali, ma esercitano, attraverso una aggregazione democratica e interprofessionale delle categorie, una funzione collegata ai loro interessi particolari, che è nello stesso tempo, riteniamo, interesse generale favorire e sollecitare. In questo contesto, quindi, gli organici, il trattamento del personale, le questioni concesse dovrebbero essere definite dai regolamenti camerali, facendo salvi naturalmente i diritti acquisiti, così come dovrebbe essere abolito il ruolo nazionale dei segretari camerali stessi. Cosa fanno invece l'assessore Dubis e la Giunta con questo disegno

di legge? Qui intanto si dice: "si trasferiscono al personale delle camere di commercio lo stato giuridico, il trattamento economico e di pensione, i benefici assistenziali e previdenziali propri del personale amministrativo delle rispettive Province". Secondo, si concede come Regione una delega in bianco, in un settore di ordinamento proprio della Regione, alle Province, che in futuro potrebbero disciplinare direttamente i trattamenti ai dipendenti delle camere di commercio. Ora è fuori discussione la competenza legislativa primaria, io credo, della Regione nell'ordinamento di questi enti e non trova pertanto, a giudizio nostro, nessuna giustificazione un atto innanzitutto che separi i problemi del personale dal riordino dell'ente. In funzione di che cosa? Modifichiamo il trattamento giuridico, economico, normativo del personale.

Secondo, disaggrega i privilegi e i trattamenti dei dipendenti di enti diversi all'interno della stessa regione. E' indubbio che quando si andasse nella direzione qui voluta, mentre si modifica il trattamento di una parte di dipendenti pubblici che fanno capo alla camera di commercio, ma sui quali interviene la Regione dal punto di vista della disciplina, si viene ad allargare ancora più la situazione rispetto ad altri dipendenti che operano all'interno della Regione in altri campi, in altri settori, con altre funzioni. In terzo luogo si diversifica la condizione dei dipendenti della Camera di commercio di Trento da quelle della stessa Camera di commercio di Bolzano. Ed è veramente assurdo che a personale assunto per svolgere le stesse funzioni nell'ambito di un organismo unitario, seppure suddiviso a livello di due province diverse, si abbiano ad applicare trattamenti distinti, perché distinti sono i trattamenti delle due province autonome

a cui si fa riferimento.

In quarto luogo riconduce il trattamento dei dipendenti delle Camere di commercio ad enti istituzionali diversi da quelli della Regione, che è il soggetto dell'ordinamento e anche della disciplina dei trattamenti quindi dei dipendenti delle Camere di commercio, e quindi ad un ente che dovrebbe avere funzioni soltanto di carattere amministrativo.

E, in ultimo, è indubbio che questo rende, checchè ne pensa l'assessore Dubis, più difficile il processo della omogeneizzazione. Ora quali sono gli argomenti addotti da parte dell'assessore? Io credo che su questo occorrerà riflettere un tantino. Innanzitutto dice l'assessore: bisogna considerare che nel 1967 gli organi della Camera di commercio hanno deliberato nel merito del trattamento economico del personale, con proprio atto amministrativo, al di fuori e al di sopra della normativa legislativa — da qui taluni dirigenti sono arrivati a superare addirittura il trattamento dei provinciali —, per cui oggi si tratta di legittimare una certa situazione. In questo caso ci si consenta di dire che vi è una grande e grave responsabilità dell'organo di vigilanza, che è la Giunta regionale, che ha approvato quegli atti e ha rinunciato alla sua funzione.

In secondo luogo si dice: ci sono dipendenti camerale che svolgono funzioni analoghe a quelle dei dipendenti provinciali, per cui deve essere loro corrisposto un eguale trattamento; partendo da questo si può poi, chissà in quale futuro, avere una situazione unitaria di base, che può favorire il processo della omogeneizzazione.

Qui vi è, diciamo, e non voglio usare un termine più cattivo e pesante, almeno correttamente una inesattezza. La norma di attuazione stabilisce sì che spettano alle Province autonome

le funzioni amministrative, attualmente esercitate dalla Camera di commercio, nelle materie di competenza delle suddette Province, ma ciò innanzitutto deve essere definito con legge provinciale. E quindi non ci siamo, nessuna provincia svolge le funzioni che oggi sono ancora assegnate ed esercitate dalla Camera di commercio. La norma è fresca fresca, nessuna Provincia ha fatto una legge in merito e quindi, fino a quando questo non avvenga, queste funzioni continuano ad essere esercitate dalla Camera di commercio. Come fate allora a richiamare come punto di riferimento di una modifica del trattamento normativo, economico, giuridico del personale delle Camere di commercio il fatto che si devono adeguare ai dipendenti della Provincia che esercitano analoghe funzioni? Quali analoghe funzioni? Le funzioni sono analoghe quando si riferiscono a materie unitarie, a competenze comuni, ma questa non è perchè c'è un'affermazione di principio, c'è una norma di carattere generale contenuta nell'ambito della normativa statutaria, ma non è ancora esercitata da parte delle Province, che non hanno provveduto con legge specifica e propria ad introdurre tale elemento e tanto meno hanno disciplinato e organizzato il personale in funzione dell'esercizio. Ora veramente qui ci sembra che non si può sostenere un'affermazione come questa, dare un trattamento pari a quello dei funzionari della Provincia, quando questi non sono ancora chiamati a svolgere quelle funzioni e quelle funzioni non sono ancora state definite giuridicamente con legge da parte delle rispettive Province. Allora perchè insistere? Queste considerazioni hanno pure un loro fondamento, sia per la diversa natura delle Camere di commercio dagli istituti, dagli enti autonomistici sia nel fatto che vi è un diretto

rapporto tra le Camere di commercio e la Regione, che è il soggetto dell'ordinamento della vigilanza, e non le Province. Perché in secondo luogo, disaggregare gli eventuali problemi del personale, se ci sono, dal contesto complessivo a cui si è fatto riferimento nel corso di questi anni e da quelli del riordino di un ente, che da più parti si chiede venga soppresso o sostituito con organismi associativi delle categorie, ma che comunque il suo personale venga poi regolamentato secondo un determinato rapporto, che potrebbe essere domani il rapporto di diritto privato nel caso che si modificasse la natura istituzionale, la funzione dell'organismo camerale? Perché, quindi, non cogliere lo spirito di questo dibattito, il senso, la finalità della stessa proposta di legge del Consiglio dei Ministri in discussione al Parlamento, per inserirsi negli stessi e svolgere in modo più serio, ma anche coraggioso, quella potestà legislativa di ordinamento che compete alla Regione e quindi o disciplinare in un modo o disciplinare nell'altro ma riprendere in mano la materia, anche in presenza del fatto che oggi le funzioni operative non sono più della Regione, sono delle Province rispettive, quindi bisogna andare a una definizione di queste camere di commercio, a una loro collocazione più specifica non solo in rapporto al territorio, ma all'ente istituzionale che nei singoli territori svolgono le funzioni e le stesse materie? Allora non serve ricercare, signor assessore, delle coperture in questo o quel sindacato, di questo o di quel colore. La Regione innanzitutto ha una potestà primaria, noi non siamo dei tecnici e non siamo nemmeno la commissione di garanti del diritto privato, siamo un organo politico, legislativo; la Regione ha una potestà primaria che le deriva dallo statuto, da una norma costituzionale. Lo Stato sta per

legiferare una certa materia in cui ha avuto notevole attribuzione fino alla norma statutaria, abbiamo due Camere di commercio le cui funzioni dovrebbero essere acquisite ed esercitate dalle Province per norma statutaria, il problema è eminentemente, fondamentalmente, esclusivamente di ordine politico! Non può che essere ricondotto all'interno di una determinata normativa e di una determinata soluzione politica, che ne ridefinisca la natura, il ruolo, la funzione in rapporto a quelle che sono state le stesse modificazioni della Regione e del suo ordinamento. Certo, noi ci aspettavamo una coerenza, anche se non è che i fatti e gli atti di tante occasioni ci abbiano lasciato sperare molto, ma una certa coerenza da parte della rappresentanza del partito della Democrazia Cristiana che ha sottoscritto un accordo programmatico di maggioranza nel paese, nel quale è detto che si deve andare entro l'anno corrente alla riforma delle Camere di commercio. Un atto di coerenza da parte di questo partito perché una politica di omogeneizzazione come si cerca di indicare, di affermare, a livello di questa o di quella Provincia, dei trattamenti del personale seppure graduale, è indubbio che si può perseguire nella misura in cui avvenga innanzitutto una prima equiparazione interna dei diversi livelli istituzionali, nella misura in cui la Regione sa ricondurre a una certa omogeneità i trattamenti dei propri dipendenti e degli enti ad essa soggetti, le Province analoghe, e quindi può essere successivamente favorita sul piano dell'incontro a livello poi orizzontale. E non nella misura in cui noi creiamo ulteriore divaricazione di carattere verticale, all'interno della Regione, all'interno delle singole Province, si può favorire un processo di omogeneizzazione, di perequazione da parte del personale. E per

questo noi abbiamo insistito nel corso della discussione nella commissione legislativa e abbiamo indicato, assieme agli altri colleghi nella relazione di minoranza, la esigenza che il provvedimento venga ritirato. Che la Regione quindi, nel prossimo futuro, utilizzi invece la sua competenza per trasformare in modo radicale le Camere di commercio, in armonia con lo stesso ordinamento dello Stato e delle altre Regioni, pur accentuando le specificità e le particolarità che sono delle rispettive Province autonome. Signor assessore, abbiamo visto con quale insistenza lei ha difeso questo disegno di legge in sede di commissione certo, non con molti argomenti al di là di quelli che richiamavo dal punto di vista né della dignità istituzionale dell'Ente Regione, né delle sue funzioni ordinamentali, né tanto meno del raccordo complessivo degli istituti stessi, ma soprattutto con l'esigenza di rispondere a una spinta, a una azione, a una pressione che veniva e a una situazione di fatto, che si era in parte anche determinato, di disuguaglianza per provvedimenti precedenti all'interno delle singole Camere di commercio. Fatti che non possono non risalire ad un certo modo di governare del passato lontano e più recente e non posso non risalire in modo particolare, anche per rinuncia ad intervenire concretamente, alla Giunta attuale.

Sappiamo che si insiste ad andare a questo provvedimento, ripeto, perchè in fondo bisogna pure concludere con qualche cosa, non si può rischiare che gli assessori chiudano la legislatura con un pugno di mosche in mano, ognuno vuole la sua parte, così è organizzato il potere nella Regione e nelle Province! Bisogna dare qualcosina. Allora magari abbiamo poi il signor Presidente che, dall'altra parte, pressato da altre

circostanze, ci viene a proporre il nuovo acconto sul futuro accordo che riguarda i dipendenti della Regione per cui...

*(Interruzione)*

VIRGILI (P.C.I.): Sì, benissimo, sull'accordo passato che non è ancora, dal punto di vista delle norme di applicazione, definito, lei sa bene, e quindi allora abbiamo le Province che d'altra parte devono pur tener conto...!! Spinte contro spinte, abbiamo visto cosa abbiamo raggiunto a livello nazionale per ciò che riguarda la situazione degli ospedali, con tutte le conseguenze che poi paga il Paese, con le leggi particolari e settoriali, e allora anche lì andiamo alle altre 25 mila lire e via di questo passo. La politica di sempre, disorganica, momentanea, che in fondo poi non affronta neanche il problema del personale, intervenire in un modo del tutto particolare, in una situazione invece che ha delle radici che son più profonde, che ha delle esigenze di definizione di un determinato rapporto, di una funzione, di una valorizzazione, di una professionalità che ha bisogno di atti diversi. Perchè a questo punto si ripeterà all'infinito questa storia, ma non credo che avremo affrontato in modo serio ed organico i problemi dell'istituto e tanto meno i problemi dell'uso, del patrimonio intellettuale e professionale che è rappresentato dall'insieme del personale.

Ecco, allora, perchè noi diciamo che va considerata in questo contesto, non si può continuare ad agire in questo modo perchè non è un caso eccezionale nella vita della Regione e delle Province autonome, è un caso ricorrente di anno in anno o a fine di ogni legislatura, che rimanda sempre i grossi problemi.

Da qui, quindi, ancora la nostra richiesta a voler riconsiderare la proposta di ritiro del disegno di legge e comunque, se ciò non fosse, si sappia che noi giudichiamo questo provvedimento come un abuso giuridico e come una mancia, alla quale dovrebbero essere prima di tutti i dipendenti della Camera di commercio a ribellarsi, perchè hanno bisogno di un trattamento diverso e migliore, hanno bisogno di vedersi riconosciuto anche in termini salariali una prestazione, una funzione che svolgono, però rivalutando fino in fondo la loro professionalità, la loro qualifica, la loro personalità all'interno di questi enti, proprio nella misura in cui vada avanti contemporaneamente un riordino di questa struttura, delle sue funzioni e quindi l'esercizio dell'attività professionale che essi svolgono possa rispondere più e meglio ai bisogni, al servizio che essi devono rendere per conto della collettività.

Quindi il nostro invito a voler ancora riflettere su questa questione; comunque, se ciò non fosse, ripeto, il nostro non è un malanimo nei confronti del personale, ma noi riteniamo che in questo modo si finisce per non affrontare i problemi delle Camere di commercio, si finisce per non risolvere una serie di problemi che riguardano la corresponsabilità, la partecipazione, la valorizzazione dello stesso personale all'interno di questi enti e quindi da qui deriva la nostra posizione negativa, perchè crediamo che soltanto affrontando organicamente il problema della struttura, il problema delle funzioni e il problema quindi dell'esercizio, dell'attività da parte del personale noi potremo migliorare i trattamenti, ma far corrispondere a questi anche una semplificazione, una qualificazione della struttura e delle funzioni che esso è chiamato a svolgere.

PRESIDENTE: Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt wieder am Dienstag, 24. Oktober 1978, um 10 Uhr, zusammen. Es ist eine ganztägige Sitzung vorgesehen.

*La seduta è tolta. Il Consiglio regionale si riunirà nuovamente martedì, 24 ottobre 1978, alle ore 10.*

*La seduta si protrarrà per tutta la giornata.*

(Ore 18.30)

